Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 91-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Liguria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 17 APRILE 1985:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1985, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2049)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi Corbetta, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 marzo 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi Corbetta ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 21 gennaio 1985, volta ad ottenere una proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 1° marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi Ferrotubi Corbetta, è disposta la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 23 marzo 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2026)

DECRETO 25 marzo 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Gianetti, C.L.M., Industrial Habitat e Sicurvia nazionale, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Gianetti, C.L.M., Industrial Habitat, Imes e Sicurvia nazionale, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 marzo 1984, con i quali è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette a far data dal 26 marzo 1984;

Viste le istanze presentate dal commissario in data 30 ottobre 1984 volte ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 1° marzo 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tali proroghe;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Gianetti, C.L.M., Industrial Habitat e Sicurvia nazionale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2028)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 1976 relativo all'impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 60, 61 e 62 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Vista la sentenza n. 1334 in data 17 ottobre 1983 della Corte suprema di cassazione - sezione prima penale, registrata al n. 1685 del registro generale, dalla quale si evince che le registrazioni di entrata e di uscita degli stupefacenti e sostanze psicotrope devono essere contestuali rispettivamente all'acquisto e alla cessione delle stesse;

Riconosciuta pertanto la necessità di urgente adeguamento alla predetta sentenza delle modalità di impiego dei tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto ministeriale citato in premessa è sostituito come appresso:

« Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificato.

Il movimento di entrata e uscita delle materie prime e dei prodotti finiti soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel magazzino delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego, al commercio all'ingrosso, dei depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato contestualmente all'effettuazione dell'operazione.

Al 31 dicembre di ogni anno dovrà essere fatta la chiusura annuale con i totali delle entrate e delle uscite e con i saldi iniziali e finali per tutte le sostanze e preparazioni in carico ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

(2024)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 aprile 1985.

Importo minimo negoziabile in borsa di alcuni titoli azionari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti i propri decreti con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 19 marzo 1985, n. 1662;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive.

A decorrere dal 18 aprile 1985 i quantitativi minimi negoziabili in borsa dei sottoindicati titoli azionari sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Acque potabili Torino	n. 1.000
Attività immobiliari	» 1.000
Ausiliare	» 500
Assicurazioni generali	» 100
Banca commerciale italiana	» 100
Banca mercantile	» 100
Banco Roma	» 100
Boero Bartolomeo	» 500
Bonifiche Ferraresi	» 100
Bonifiche Siele	» 100
Buton	» 1.000
Credito italiano	» 1.000
Eridiana	» 500
Farmitalia Carlo Erba	» 500
Fiat ord. e priv.	» 1.000
Fisac ord. e risp.	» 500
Florio	» 10.000
Garboli	» 10.000
Gerolimich ord. e risp.	» 10.000
IBP Buitoni Perugina ord. e risp.	» 1.000
Invest. immobil. it. cat. A e risp.	» 1.000
Ist. ital. di credito fondiario	» 100
Italcable ord. e risp.	» 500
Latina assicurazioni ord. e priv.	» 5.000
Lloyd Adriatico	» 500
Mediobanca	» 50
Milanagricola Vittoria	» 500
Mira Lanza	» 100
Montedison	» 1.000
Navigazione alta Italia	» 50.000
Pacchetti	» 50.000
Pertusola	» 5.000
Risanamento Napoli ord. e risp.	» 500
Schiapparelli	» 5.000
Singest ord. e risp.	» 10.000
Worthington	» 1.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2022)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1985.

Istituzione della sezione doganale Bologna-Ferrovia dipendente dalla dogana di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la nota n. 1268/VIII di pari data con la quale è stato disposto tra l'altro il trasferimento della dogana di Bologna dall'attuale sede di via Tanari ad altra sede;

Ritenuta la necessità di istituire in Bologna, via Tanari, una sezione doganale ferroviaria;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita ai sensi del'art. 9, secondo comma, del testo unico delle leggi doganali, la sezione doganale di Bologna-Ferrovia, dipendente dalla dogana di Bologna.

Le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, a termine del terzo comma del precitato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

(2052)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 marzo 1984, n. **1171.**

Modificazioni allo statuto dell'associazione denominata « Scuola svizzera di Milano », in Milano.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5 e 13 dello statuto dell'associazione denominata « Scuola svizzera di Milano », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 679.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 128

DECRETO 9 aprile 1984, n. **1172.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di elettronica applicata della facoltà di ingegneria della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO 12 luglio 1984, n. **1173.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Bologna come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

terza clinica chirurgica . . . . » 1

istituto di patologia speciale medica (per le esigenze della cattedra di nefrologia) . . » 1

Facoltà di scienze politiche:

istituto di sociologia . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 140

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1174.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Salerno.

N. 1174. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Salerno come segue:

Facoltà di ingegneria:

istituto di ingegneria meccanica (settore impiantistico) . . . . posti 1

istituto di ingegneria civile (settore ingegneria strutturale) . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica al decreto ministeriale concernente la nomina dei revisori ufficiali dei conti per la prima sessione 1983

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985, a parziale rettifica del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, Fagiani Francesco, nato a Macerata il 16 maggio 1946 ed ivi residente, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, è stato nominato revisore ufficiale dei conti.

(2053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Nuova occupazione - La Terra a chi lavora a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 11 gennaio 1978, rep. 1544, reg. soc. 760/78;

società cooperativa edilizia Solaria a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Prato coad. di Mannella in data 30 luglio 1970, rep. 885323, reg. soc. 2460/70;

società cooperativa edilizia Giustiniana km 7 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lucci coad. di Fenoaltea in data 6 marzo 1970, rep. 206520, reg. soc. 780/70;

società cooperativa edilizia Apes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 12 dicembre 1960, rep. 2553, reg. soc. 231/61;

società cooperativa edilizia Marina Azzurra a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 30 novembre 1978, rep. 17871, reg. soc. 4078/78;

società cooperativa di consumo La Laurentina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 11 aprile 1979, rep. 3093, reg. soc. 1910/79;

società cooperativa edilizia I.R.C. Abit Undecima (Istituto romano per le cooperative di abitazione) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7503, reg. soc. 1735/75;

società cooperativa di consumo Garbatella 77 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ingari Trasatti in data 14 dicembre 1977, rep. 94/63, reg. soc. 94/78;

società cooperativa edilizia Fiorella 78 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Califano coad. Negro in data 11 novembre 1978, rep. 3550 reg. soc. 3337/78;

società cooperativa edilizia I.R.C. Abit Quattordicesima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7506, reg. soc. 1781/75;

società cooperativa edilizia Filippo il Bello a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capalbo in data 24 ottobre 1980, rep. 1053, reg. soc. 5844/80;

società cooperativa di produzione e lavoro San Daniele appalti pulizie e facchinaggio a r.l., con sede in Ostia Ponente (Roma), costituita per rogito Cerini in data 5 novembre 1980, rep. 13584, reg. soc. 6389/80;

società cooperativa edilizia Barbara a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 18 ottobre 1963, rep. 21570, reg. soc. 3331/63;

società cooperativa edilizia I.R.C. Abit Ottava a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7500, reg. soc. 1656/75;

società cooperativa edilizia SILP - Roma 7 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 23 settembre 1963, rep. 64651, reg. soc. 2825;

società cooperativa SILP - Roma 56 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 18 maggio 1964, rep. 66369, reg. soc. 2627;

società cooperativa edilizia SILP - Roma 52 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 3 aprile 1964, rep. 66128, reg. soc. 2144;

società cooperativa edilizia La Tecnica Nuova a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 1° marzo 1966, rep. 485912, reg. soc. 839/66;

società cooperativa edilizia Lilia 1964 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 8 novembre 1963, rep. 152030, reg. soc. 209;

società cooperativa edilizia Decennale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 13 novembre 1963, rep. 24429, reg. soc. 26/64;

società cooperativa edilizia Samoa 71 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 19 aprile 1971, rep. 38679; reg. soc. 1290/71;

società cooperativa edilizia Colle dei Pini 68 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Forleo in data 12 settembre 1967, rep. 18530, reg. soc. 2268;

società cooperativa edilizia Domus Genziana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 24 maggio 1973, rep. 33070, reg. soc. 3004/73;

società cooperativa di produzione e lavoro Compagnia Burattini Girasole - C.B.G. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 13 febbraio 1978, rep. 80499, reg. soc. 1102/78.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Campania Nord a r.l., con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 9 marzo 1974, rep. 11088, reg. soc. 105;

società cooperativa edilizia Pastrengo a r.l., con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito De Luca in data 13 dicembre 1979, rep. 209, reg. soc. 40/80;

società cooperativa mista di produzione e lavoro Smai.Sud Coop. a r.l., con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Mello Rella in data 27 ottobre 1978, rep. 23720, reg. soc. 332/78;

società cooperativa agricola La Preziosa Casalese a r.l., con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Fa.inaro in data 15 ottobre 1980, rep. 14041, reg. soc. 579;

società cooperativa di produzione e lavoro La Parentela a r.l., con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Musto in data 4 marzo 1971, reg. soc. 39;

società cooperativa di produzione e lavoro Montella e Paolo a r.l., con sede in Frignano (Caserta), costituita per rogito De Zenzo in data 5 ottobre 1979, rep. 42990, reg. soc. 414;

società cooperativa edilizia Maxima a r.l., con sede in Galluccio (Caserta) costituita per rogito Jorio in data 3 novembre 1976, rep. 2452, reg. soc. 655/76;

società cooperativa edilizia La Sociale a r.l., con sede in Lusciano (Caserta), costituita per rogito Olivieri in data 12 marzo 1979, rep. 7067, reg. soc. 179;

società cooperativa edilizia La Gardenia a r.l., con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Gramegna in data 28 settembre 1977, rep. 41015, reg. soc. 325;

società cooperativa agricola L'Operosa - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 4 marzo 1981, rep. 1906, reg. soc. 1027;

società cooperativa edilizia S. Luca a r.l., con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 8 giugno 1973, rep. 24596, reg. soc. 151/73;

società cooperativa edilizia L'Airone a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 18 ottobre 1976, rep. 25375, reg. soc. 1501;

società cooperativa edilizia Primula a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Trifuoggi in data 12 ottobre 1978, rep. 6198, reg. soc. 2259;

società cooperativa edilizia Terminio a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 21 dicembre 1977, rep. 73824, reg. soc. 2144;

società cooperativa edilizia Marte a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 8 aprile 1975, rep. 46453, reg. soc. 1566;

società cooperativa edilizia Samsa II a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Garruso in data 13 gennaio 1976, rep. 23985, reg. soc. 805;

società cooperativa agricola Irpinia a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 16 gennaio 1963, rep. 15347, reg. soc. 850;

società cooperativa edilizia Pigi a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 17 aprile 1975, rep. 46543, reg. soc. 1593;

società cooperativa edilizia Tricolle 67 a r.l., con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Moscatelli in data 20 maggio 1967, rep. 778, reg. soc. 139;

società cooperativa edilizia Casa Mia a r.l., con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), costituita per rogito De Feo in data 13 marzo 1977, rep. 27780, reg. soc. 239;

società cooperativa edilizia S. Lucia a r.l., con sede in Montefredane (Avellino), costituita per rogito Garruso in data 4 settembre 1974, rep. 20495, reg. soc. 1517;

società cooperativa edilizia Verde Irpinia a r.l., con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 14 maggio 1981, rep. 14897, reg. soc. 386;

società cooperativa edilizia Nuova S. Mango a r.l., con sede in S. Mango sul Calore (Avellino), costituita per rogito des Loges in data 29 luglio 1978, rep. 6458, reg. soc. 2243;

società coperativa edilizia Fides a r.l., con sede in Venticano (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 29 settembre 1970, rep. 2264, reg. soc. 1174;

società cooperativa mista Presenza culturale Natale Gorini a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 8 marzo 1978, rep. 105671, reg. soc. 5101;

società cooperativa edilizia Pastrengo a r.l., con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 12 aprile 1976, rep. 50807, reg. soc. 4515;

società cooperativa di pesca Il Gabbiano a r.l., con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Ferroni in data 20 marzo 1982, rep. 731, reg. soc. 7066;

società cooperativa edilizia Antares a r.l., con sede in Piacenza, costituita per rogito Fermi in data 5 aprile 1978, rep. 97368, reg. soc. 4745;

società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l., con sede in Ravenna, costituita per rogito Alvisi in data 4 settembre 1979, rep. 171700, reg. soc. 6024;

società cooperativa mista Cooperativa culturale ricreativa Radio Divina a r.l., con sede in Ravenna, costituita per rogito Amadesi in data 9 gennaio 1978, rep. 67840, reg. soc. 5308;

società cooperativa edilizia Verde Romagna a r.l., con sede in Ravenna, costituita per rogito Fortuna in data 28 maggio 1974, rep. 141285, reg. soc. 4244;

società cooperativa agricola rurale di servizi La Poretta a r.l., con sede in Russi (Ravenna), costituita per rogito Campo in data 10 marzo 1970, rep. 202, reg. soc. 3507;

società cooperativa mista Co.Ge.Ba. - Cooperativa gestione bagni a r.l., con sede in Gatteo (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 28 settembre 1976, rep. 123515, reg. soc. 6551;

società cooperativa agricola Produttori agricoli modiglianesi a r.l., con sede in Modigliana (Forlì), costituita per rogito Marcatali in data 30 maggio 1975, rep. 6581, reg. soc. 6078;

società cooperativa edilizia C.I.D.I. a r.l., con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 27 gennaio 1981, rep. 40121, reg. soc. 15163;

società cooperativa edilizia S. Agostino a r.l., con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 8 gennaio 1958, rep. 5324, reg. soc. 3314;

società cooperativa edilizia Impiegati e pensionati dello Stato aderenti all'UIL - S. Rocco a r.l., già società cooperativa edilizia Impiegati e pensionati dello Stato aderenti all'UIL - Ghirlandina a r.l., con sede in Modena, costituita per rogito Gregni in data 6 dicembre 1955, rep. 18190, reg. soc. 3070;

società cooperativa edilizia La Piccola a r.l., con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 6 gennaio 1958, rep. 5316, reg. soc. 3307;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio artigiani confezionisti Bassa modenese a r.l., con sede in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 novembre 1975, rep. 28293/8720, reg. soc. 8473;

società cooperativa agricola La Fagiola a r.l., con sede in Marano sul Panaro (Modena), costituita per rogito Cariani in data 31 agosto 1979, rep. 4765, reg. soc. 12506;

società cooperativa edilizia La Sirena a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 17 aprile 1980, rep. 2223, reg. soc. 2588;

società cooperativa Tecnicalegno a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 17 luglio 1979, rep. 362, reg. soc. 2493;

società coperativa di produzione e lavoro Calabria Duemila - Centro di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 5 dicembre 1980, rep. 3966, reg. soc. 2754;

società cooperativa mista Intertecnica - Cooperativa programmazione e progettazione a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 17 gennaio 1980, rep. 1470, reg. soc. 2565;

società cooperativa mista Nuova Calabria a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 24 marzo 1980, rep. 2040, reg. soc. 2641;

società cooperativa edilizia Silvae a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 10 luglio 1964, rep. 56726, reg. soc. 1299;

società cooperativa Edilizia Caesar a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Scalfaro in data 20 ottobre 1970, rep. 6963, reg. soc. 1549;

società coperativa edilizia Zagara a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 28 maggio 1975, rep. 31154, reg. soc. 1938;

società cooperativa mista Promozione sociale a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 26 aprile 1978, rep. 124036, reg. soc. 2300;

società cooperativa mista Lavoro e avvenire a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 10 marzo 1970, rep. 1960, reg. soc. 2638;

società cooperativa edilizia Etruria a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 27 febbraio 1970, rep. 124069, reg. soc. 1529;

società cooperativa edilizia Ortensia a r.l., con sede in Acquaro (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 28 dicembre 1978, rep. 8847, reg. soc. 429;

società cooperativa mista Michelangelo a.r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 20 ottobre 1980, rep. 1841/754 reg. soc. 1269;

società cooperativa edilizia Il Cacciatore a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 8 marzo 1972, rep. 28910, reg. soc. 547;

società cooperativa edilizia Cometa a r.l., con sede in Crotone, costituita per rogito Proto in data 23 aprile 1976, rep. 20929, reg. soc. 850;

società cooperativa edilizia Saturno a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 31 dicembre 1971, rep. 27232, reg. soc. 538;

società cooperativa edilizia Elim a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 9 marzo 1978, rep. 33/12, reg. soc. 1001;

società cooperativa edilizia Scorpione a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 20 dicembre 1978, rep. 55640, reg. soc. 1058;

società cooperativa edilizia Zagor a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 11 marzo 1976, rep. 20572, reg. soc. 818;

società cooperativa edilizia Alberta a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Ciliberto in data 20 dicembre 1976, rep. 7430, reg. soc. 919;

società cooperativa edilizia Shaolin a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 9 dicembre 1976, rep. 22445, reg. soc. 893;

società cooperativa edilizia Florindo Antoniozzi a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 17 dicembre 1973, rep. 40981/5305, reg. soc. 647;

società cooperativa edilizia Iuvenes a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 4 aprile 1972, rep. 6871, reg. soc. 550;

società cooperativa di consumo Cooperativa ragioneria a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 26 maggio 1979, rep. 57117, rep. soc. 1145;

società cooperativa mista Nuovi orizzonti a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 22 giugno 1979, rep. 30601, reg. soc. 1135;

società cooperativa edilizia Nicola Pistelli a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 8 marzo 1972, rep. 6593, reg. soc. 551;

società cooperativa edilizia Granato a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 4 ottobre 1979, rep. 58287, reg. soc. 1156;

società cooperativa di produzione e lavoro turistica Ampollino a r.l., con sede in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 9 settembre 1977, rep. 51478, reg. soc. 598;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Centro Mediterraneo Caporizzuto a r.l., con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 18 aprile 1978, rep. 82/26, reg. soc. 1010;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa tra lavoratori edili mediterranei - C.L.E.M. a r.l., con sede in Cutro (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 11 maggio 1966, rep. 72166/9319, reg. soc. 399.

(1692)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia): istituzioni di diritto e procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2054)

Autorizzazione all'istituto tecnico statale ad ordinamento speciale di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 456 del 1° marzo 1985 l'istituto tecnico statale ad orientamento speciale di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 4.322.000 con lo scopo di istituire una borsa di studio in memoria della prof.ssa Renata Prini.

(2007)

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Si comunica che con decreto direttoriale 12 luglio 1984, registrato al n. 178, è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nell'adunanza del 6 luglio 1984 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

(2069)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza per varietà di specie agrarie iscritte nei registri nazionali.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1985 viene modificata, come segue, la responsabilità della conservazione in purezza per le seguenti varietà iscritte nei registri nazionali:

Colza:

Elvira . . . . Da Semundo Saatzucht GmbH, Amburgo (R.F.T.) a Semundo Italia S.r.l., Falconara Marittima (Ancona)

(1897)

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Brindisi

Con decreto ministeriale 4 aprile 1985 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare di Brindisi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Brindisi.

(2029)

MINISTERO DEL TESORO

N. 72

Corso dei cambi del 12 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1960,500	1960,500	—	1960,500	1960,50	1960,50	1960,500	1960,500	1960,500	1960,50
Marco germanico	639,500	639,500	—	639,500	639,50	639,65	639,800	639,500	639,500	639,50
Franco francese	209,290	209,290	—	209,290	209,50	209,39	209,500	209,290	209,290	209,28
Fiorino olandese	565,670	565,670	—	565,670	565,50	566,16	565,650	565,670	565,670	565,66
Franco belga	31,763	31,763	—	31,763	31,75	31,75	31,750	31,763	31,763	31,77
Lira sterlina	2455 —	2455 —	—	2455 —	2455,25	2455,25	2455,500	2455 —	2455 —	2455 —
Lira irlandese	1999,250	1999,250	—	1999,250	2001 —	2001,12	2003 —	1999,250	1999,250	—
Corona danese	178,440	178,440	—	178,440	178,50	178,47	178,500	178,440	178,440	178,45
Dracma	14,860	14,860	—	14,860	—	—	14,710	14,860	14,860	—
E.C.U.	1428,300	1428,300	—	1428,300	1428,20	1428,20	1428,100	1428,300	1428,300	1428,30
Dollaro canadese	1437,300	1437,300	—	1437,300	1437,50	1437,75	1438 —	1437,300	1437,300	1437,20
Yen giapponese	7,801	7,801	—	7,801	7,80	7,79	7,797	7,801	7,801	7,80
Franco svizzero	760,600	760,600	—	760,600	760,75	760,70	760,800	760,600	760,600	760,60
Scellino austriaco	90,950	90,950	—	90,950	91 —	90,98	91,010	90,950	90,950	90,95
Corona norvegese	221,700	221,700	—	221,700	221,625	221,62	221,550	221,700	221,700	221,70
Corona svedese	220,890	220,890	—	220,890	220,175	220,17	219,450	220,890	220,890	220,89
FIM	305,500	305,500	—	305,500	305,50	305,62	305,750	305,500	305,500	—
Escudo portoghese	11,340	11,340	—	11,340	11,35	11,32	11,300	11,340	11,340	11,34
Peseta spagnola	11,460	11,460	—	11,460	11,45	11,46	11,462	11,460	11,460	11,46

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1960,500
Marco germanico	639,650
Franco francese	209,395
Fiorino olandese	565,660
Franco belga	31,756
Lira sterlina	2455,250
Lira irlandese	2001,125
Corona danese	178,470
Dracma	14,785
E.C.U.	1428,200
Dollaro canadese	1437,650
Yen giapponese	7,799
Franco svizzero	760,700
Scellino austriaco	90,980
Corona norvegese	221,625
Corona svedese	220,170
FIM	305,625
Escudo portoghese	11,320
Peseta spagnola	11,461

Media dei titoli del 12 aprile 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	56,675
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6 % » » 1971-86	95,600
» 6 % » » 1972-87	92,950
» 9 % » » 1975-90	91,700
» 9 % » » 1976-91	91,500
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,250
» » » » 1- 1-1982/86	101,200
» » » » 1- 3-1982/86	101,725
» » » » 1- 5-1982/86	102,075
» » » » 1- 6-1982/86	101,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,950
» » » » 1- 8-1982/86	101,950
» » » » 1- 9-1982/86	101,900
» » » » 1-10-1982/86	101,975
» » » » 1-11-1982/86	102,400
» » » » 1-12-1982/86	102,950
» » » » 1- 7-1983/86	100,900
» » » » 1- 8-1983/86	100,875
» » » » 1- 9-1983/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,850
» » » » 1- 1-1983/87	102,525
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	103,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,725
» » » » 1- 5-1983/87	102,500
» » » » 1- 6-1983/87	102,900
» » » » 1-11-1983/87	101,550
» » » » 1-12-1983/87	101,725
» » » » 1- 7-1983/88	103,350
» » » » 1- 8-1983/88	103,150
» » » » 1- 9-1983/88	103 —
» » » » 1-10-1983/88	102,975
» » » » 1-11-1983/88	103,975
» » » » 1- 1-1984/88	101,600
» » » » 1- 2-1984/88	101,500
» » » » 1- 3-1984/88	101,150
» » » » 1- 4-1984/88	101,300
» » » » 1- 5-1984/88	100,850
» » » » 1- 6-1984/88	101,100
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,725
» » » » 1- 4-1984/91	102,375
» » » » 1- 5-1984/91	102,375
» » » » 1- 6-1984/91	102,675
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
» » » » 1- 8-1984/91	101,775
» » » » 1- 9-1984/91	101,675
» » » » 1-10-1984/91	101,450
Buoni Tesoro Pol 17 % 1- 5-1985	100,075
» » » 17 % 1- 7-1985	100,400
» » » 17 % 1-10-1985	101,300
» » » 16 % 1- 1-1986	101,400
» » » 14 % 1- 4-1986	100,700
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,275
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	115,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,800
» » » » 1983/90 11,50 %	105,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del costo medio dei titoli del 2° semestre 1984 valevole per il 1° semestre 1985 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Titoli di Stato				
Rendita 5% 1935	62,00	59,50	55,80	53,55
Redimibile:				
6% (Edilizia scolastica 1970-85) .	96,70	93,70	87,03	84,33
6% (Edilizia scolastica 1971-86)	92,75	89,75	83,48	80,78
6% (Edilizia scolastica 1972-87)	88,80	85,80	79,92	77,22
9% (Edilizia scolastica 1975-90) .	90,55	86,05	81,50	77,45
9% (Edilizia scolastica 1976-91) .	90,00	85,50	81,00	76,95
9% (Edilizia scolastica 1977-92)	95,85	91,35	86,27	82,22
12% (Beni esteri) 1980	95,50	89,50	85,95	80,55
10% (Cassa DD.PP. Sez. aut. cr. con. e prov.) . .	83,40	78,40	75,06	70,56
Certificati Credito Tesoro:				
10% (1975-85)	98,55	93,55	88,70	84,20
16% (1-4-1981/86)	110,55	102,55	99,50	92,30
16% (1-6-1981/86) .	112,40	104,40	101,16	93,96
T.R. 1983-93 2,5%	98,40	97,15	88,56	87,44
E.N.I. 1-8-1988 Ind. 8,25% semestrale	109,70	101,45	98,73	91,31
E.F.I.M. 1-8-1988 8,25% semestrale	109,10	100,85	98,19	90,77
1-1-1983/85 7,80% semestrale .	107,80	100,00	97,02	90,00
1-2-1983/85 7,65% semestrale	107,70	100,05	96,93	90,05
1-3-1983/85 7,65% semestrale	107,75	100,10	96,98	90,09
1-4-1983/85 7,70% semestrale	107,80	100,10	97,02	90,09
1-5-1983/85 7,75%	107,95	100,20	97,16	90,18
1-6-1983/85 7,80% .	108,60	100,80	97,74	90,72
1-1-1982/86 8,40% .	109,90	101,50	98,91	91,35
1-3-1982/86 8,25% .	109,80	101,55	98,82	91,40
1-5-1982/86 8,35% .	109,90	101,55	98,91	91,40
1-6-1982/86 8,40% .	110,55	102,15	99,50	91,94
1-7-1982/86 8,40%	110,40	102,00	99,36	91,80
1-8-1982/86 8,25%	109,80	101,55	88,82	91,40
1-9-1982/86 8,25%	109,50	101,25	98,55	91,13
1-10-1982/86 8,30%	109,60	101,30	98,64	91,17
1-11-1982/86 8,35%	109,75	101,40	98,78	91,26
1-12-1982/86 8,40%	110,15	101,75	99,14	91,58
1-7-1983/86 7,90%	108,10	100,20	97,29	90,18
1-8-1983/86 7,75% .	107,75	100,00	96,98	90,00
1-9-1983/86 7,75%	107,75	100,00	96,98	90,00
1-10-1983/86 7,80%	107,90	100,10	97,11	90,09
1-1-1983/87 8,40% .	110,20	101,80	99,18	91,62
1-2-1983/87 Ind. 8,25% semestrale	109,55	101,30	98,60	91,17
1-3-1983/87 Ind. 8,25% semestrale	109,60	101,35	98,64	91,22
1-4-1983/87 Ind. 8,30%	109,50	101,20	98,55	91,08
1-5-1983/87 Ind. 8,35%	109,65	101,30	98,69	91,17
1-6-1983/87 Ind. 8,40%	110,20	101,80	99,18	91,62
1-11-1983/87 Ind. 7,85% .	108,25	100,40	97,43	90,36
1-12-1983/87 Ind. 7,90% .	108,75	100,85	97,88	90,77
1-7-1983/88 Ind. 8,40%	110,00	101,60	99,00	91,44
1-8-1983/88 Ind. 8,25%	109,60	101,35	98,64	91,22
1-9-1983/88 Ind. 8,25%	109,50	101,25	98,55	91,13
1-10-1983/88 Ind. 8,30%	109,50	101,20	98,55	91,08

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati Credito Tesoro:				
48	1-11-1983/88 Ind. 8,35%	109,90	101,55	98,91	91,40
49	1-12-1983/88 Ind. 8,40%	110,95	102,55	99,86	92,30
50	1-1-1984/88 Ind. 7,90%	108,80	100,90	97,92	90,81
51	1-2-1984/88 Ind. 7,75%	108,05	100,30	97,25	90,27
52	1-3-1984/88 Ind. 7,65%	107,95	100,30	97,16	90,27
53	1-4-1984/88 Ind. 7,70%	107,75	100,05	96,98	90,05
54	1-5-1984/88 Ind. 7,75%	107,75	100,00	96,98	90,00
55	1-6-1984/88 Ind. 7,80%	108,05	100,25	97,25	90,23
56	1-1-1984/91 Ind. 8,40%	110,60	102,20	99,54	91,98
57	1-2-1984/91 Ind. 8,25%	110,15	101,90	99,14	91,71
58	1-3-1984/91 Ind. 8%	108,50	100,50	97,65	90,45
59	1-4-1984/91 Ind. 8,05%	108,50	100,45	97,65	90,41
60	1-5-1984/91 Ind. 8,10%	108,80	100,70	97,92	90,63
61	1-6-1984/91 Ind. 8,15%	108,90	100,75	98,01	90,68
	Buoni Tesoro Poliennali:				
62	18% (1-1-1985)	109,55	100,55	98,60	90,50
63	17% (1-5-1985)	109,65	101,15	98,69	91,04
64	17% (1-7-1985)	110,40	101,90	99,36	91,71
65	17% (1-10-1985)	110,00	101,50	99,00	91,35
66	16% (1-1-1986)	109,75	101,75	98,78	91,58
67	14% (1-4-1986)	108,10	101,10	97,29	90,99
68	Novennali 12% (1-10-1987)	102,10	96,10	91,89	86,49
	Certificati Credito Tesoro E.C.U.:				
69	13% (22-11-1982/89)	111,45	104,95	100,31	94,46
70	14% (22-2-1982/89)	114,80	107,80	103,32	97,02
71	11,50% (20-10-1983/90)	107,20	101,45	96,48	91,31
	Titoli garantiti dallo Stato				
	Prestito obbligazionario città di Napoli:				
72	6% (1968-88)	87,90	84,90	79,11	76,41
73	10% (1975-95)	91,60	86,60	82,44	77,94
	Prestito obbligazionario città di Milano:				
74	7% (1972-1992)	87,30	83,80	78,57	75,42
75	7% (1973-1993)	81,05	77,55	72,95	69,80
76	10% (1975-1985)	102,10	97,10	91,89	87,39
77	10% (1976-1988)	97,85	92,85	88,07	83,57
	E.N.E.L.:				
78	6% (1965-1985) I emissione	100,55	97,55	90,50	87,80
79	6% (1965-1985) II emissione	100,55	97,55	90,50	87,80
80	6% (1966-1986) I emissione	95,55	92,55	86,00	83,30
81	6% (1966-1986) II emissione	96,25	93,25	86,63	83,93
82	6% (1967-1987)	92,65	89,65	83,39	80,69
83	6% (1968-1988) I emissione	89,15	86,15	80,24	77,54
84	6% (1968-1988) II emissione	87,85	84,85	79,07	76,37
85	6% (1969-1989) I emissione	86,75	83,75	78,08	75,38
86	6% (1969-1989) II emissione	88,10	85,10	79,29	76,59
87	7% (1970-1985)	105,90	102,40	95,31	92,16
88	7% (1971-1986)	100,95	97,45	90,86	87,71
89	7% (1972 1987)	97,55	94,05	87,80	84,65
90	7% (1972-1992)	82,90	79,40	74,61	71,46
91	7% (1973-1993)	82,75	79,25	74,48	71,33
92	9% (1974-1994)	96,60	92,10	86,94	82,89
93	9% (1975-1985)	98,90	94,40	89,01	84,96
94	12% (1978-1985)	104,65	98,65	94,19	88,79

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
E.N.E.L.:				
12% (1978-1985) II emissione	105,10	99,10	94,59	89,19
12% (1979-1986)	105,70	99,70	95,13	89,73
12% (1980-1987)	104,15	98,15	93,74	88,34
7,35% (1980-1987) - Indicizzato semestrale .	108,35	101,00	97,52	90,90
8% (1981-1988) - Indicizzato semestrale .	109,10	101,10	98,19	90,99
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale	114,15	106,15	102,74	95,54
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale II emissione	113,90	105,90	102,51	95,31
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale III emissione	114,15	106,15	102,74	95,54
8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale IV emissione	113,95	105,95	102,56	95,36
8% (1983-1990) - Indicizzato semestrale I emissione.	114,50	106,50	103,05	95,85
7,35% (1984-1992) - Indicizzato .	109,95	102,60	98,96	92,34
7,25% (1983-1990) - Indicizzato semestrale II emissione .	110,85	103,60	99,77	93,24
7,45 (1983-1990) - Indicizzato semestrale III emissione	111,30	103,85	100,17	93,47
7,45% (1982-1992) - Indicizzato .	110,05	102,60	99,05	92,34
7,35% (1984-1993) - Indicizzato II emissione .	109,20	101,85	98,28	91,67
7,25% (1984-1993) - Indicizzato III emissione	108,70	101,45	97,83	91,31
Consorzio di credito OO.PP.:				
6% s.s. « A » (1966-1986) .	95,30	92,30	85,77	83,07
6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	69,40	66,40	62,42	59,76
6% s.s. « B » II emissione (1967-1996) .	69,65	66,65	62,69	59,99
6% s.s. « B » III emissione (1968-1998).	65,35	62,35	58,82	56,12
6% s.s. « B » IV emissione (1996-1999)	64,35	61,35	57,92	55,22
6% s.s. « B » V emissione (1970-2000)	66,45	63,45	59,81	57,11
7% s.s. « B » I emissione (1970-2000)	88,90	85,40	80,01	76,86
7% s.s. « B » II emissione (1971-2001)	102,90	99,40	92,61	89,46
6% s.s. « C » I emissione (1966-1996).	69,30	66,30	62,37	59,67
6% s.s. « C » II emissione (1967-1996)	70,10	67,10	63,09	60,39
6% s.s. « C » III emissione (1968-1998)	66,65	63,65	59,99	57,29
6% « Autostrade » I emissione (1968-1998) .	70,45	67,45	63,41	60,71
7% s.s. « Autostrade » I emissione (1970-1998)	74,95	71,45	67,46	64,31
7% s.s. «Autostrade » II emissione (1972-2001)	69,90	66,40	62,91	59,76
8% « Autostrade » emissione (1974-2002)	69,45	65,45	62,51	58,91
8% s.s. « Autostrade » II emissione (1974-2004) . . .	68,70	64,70	61,83	58,23
8% s.s. « Autostrade » emissione (1975-2005)	67,90	63,90	61,11	57,51
9% s.s. « Autostrade » I emissione (1975-2001)	75,10	70,60	67,59	63,54
9% s.s. « Autostrade » II emissione (1975-2005)	70,45	65,95	63,41	59,36
9% s.s. « Autostrade » emissione (1976-2006)	70,65	66,15	63,59	59,54
10% s.s. « Autostrade » emissione (1977-2006)	78,50	73,50	70,65	66,15
I.M.I.:				
6% « Autostrade » (1968-1998)	66,75	63,75	60,08	57,38
7% s.s. « Autostrade » (1973-2003) II emissione	64,95	61,45	58,46	55,31
Obbligazioni bancarie internazionali				
B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	91,20	87,70	82,08	78,93
B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
6% (1965-1985)	96,45	93,45	86,81	84,11
6% (1966-1986)	97,15	94,15	87,44	84,74
6% (1967-1987)	94,25	91,25	84,83	82,13
6% (1968-1988)	90,15	87,15	81,14	78,44
7% (1971-1986)	104,60	101,10	94,14	90,99
7% (1972-1987)	93,65	90,15	84,29	81,14
14% (1984-1991)	109,30	102,30	98,37	92,07

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
	Consorzio di credito OO.PP.:				
142	5% (1955-1966-1982-1994)	79,15	76,65	71,24	68,99
143	5,50% Serie trentennale	77,65	74,90	69,89	67,41
144	6% Serie trentennale	72,85	69,85	65,57	62,87
145	7% Serie trentennale	69,75	66,25	62,68	59,63
146	8% Serie trentennale emissione 1974	69,70	65,70	62,73	59,13
147	8% Serie trentennale emissione 1975	68,30	64,30	61,47	57,87
148	9% Serie trentennale emissione 1975	98,65	94,15	88,79	84,74
149	8% Serie trentennale emissione 1976	66,80	62,80	60,12	56,52
150	9% Serie trentennale emissione 1976	71,85	67,35	64,67	60,62
151	10% Serie trentennale emissione 1977	79,85	74,85	71,87	67,37
152	10% Serie ventennale emissione 1977	83,25	78,25	74,93	70,43
153	10% Serie ventennale emissione 1978	80,50	75,50	72,45	67,95
154	10% Serie ventennale emissione 1979	80,50	75,50	72,45	67,95
155	12% Serie quindicennale emissione 1980-95	96,30	90,30	86,67	81,27
156	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 I	111,20	102,95	100,08	92,66
157	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 II	111,35	103,10	100,22	92,79
158	18% Serie quinquennale emissione 1982-87	116,25	107,25	104,63	96,53
159	18% Serie quinquennale emissione 1982-87 II	114,30	105,30	102,87	94,77
160	17,50% Serie quinquennale emissione 1982-87	112,60	103,85	101,34	93,47
161	16,50% Serie decennale 1981	123,25	115,00	110,93	103,50
162	17,50% Serie decennale 1982	123,75	115,00	111,38	103,50
163	17,50% Serie decennale 1982 II emissione	118,25	109,50	106,43	98,55
164	8,25% Serie semestrale 1982	112,60	104,35	101,34	93,92
165	12% Serie quindicennale 1979	93,30	87,30	83,97	78,57
166	17,50% Serie decennale 1983	115,25	106,50	103,73	95,85
167	Ind. T. sem. 8,25% Serie quinquennale 1981-86 s.s.	110,15	101,90	99,14	91,71
168	Ind. T. sem. 8,25% Serie quinquennale 1982-87 s.s.	110,75	102,50	99,68	92,25
169	Ind. T. sem. 8,25% Serie quinquennale 1982-87 III	110,50	102,25	99,45	92,03
170	17,50% Serie quinquennale 1983	112,75	104,00	101,48	93,60
171	Ind. T. sem. 8,10% Serie quinquennale 1983 s.s.	109,70	101,60	98,73	91,44
172	13,50% Serie quindicennale 1980	101,15	94,40	91,04	84,96
173	13,50% Serie quindicennale 1980	101,50	94,75	91,35	85,28
174	16,50% Serie quindicennale 1981	114,75	106,50	103,28	95,85
175	17,50% Serie quindicennale 1982	115,75	107,00	104,18	96,30
176	17,50% Serie quindicennale 1983	118,75	110,00	106,88	99,00
177	17,50% Serie quindicennale 1983	118,75	110,00	106,88	99,00
178	18% Serie quindicennale 1982	118,50	109,50	106,65	98,55
179	8,05% Serie quindicennale s.s. Comune di Roma I	112,05	104,00	100,85	93,60
180	6% Case agr. s.s. II emissione (1965-1985)	97,80	94,80	88,02	85,32
181	6% Case agr. s.s. III emissione (1966-1986)	95,35	92,35	85,82	83,12
182	6% Dotazione I emissione (1966-1986)	100,75	97,75	90,68	87,98
183	6% Dotazione II emissione (1966-1986)	94,55	91,55	85,10	82,40
184	6% Int. stat. s.s. I emissione (1966-1986)	95,80	92,80	86,22	83,52
185	6% Int. stat. s.s. II emissione (1967-1987)	92,30	89,30	83,07	80,37
186	6% Int. stat. s.s. III emissione (1968-1998)	89,75	86,75	80,78	78,08
187	6% Int. stat. s.s. IV emissione (1969-1989)	86,25	83,25	77,63	74,93
188	6% Int. stat. s.s. V emissione (1969-1989)	84,50	81,50	76,05	73,35
189	6% Int. stat. s.s. VI emissione (1970-1990)	83,40	80,40	75,06	72,36
190	7% Int. stat. vent. I emissione (1970-1990)	85,05	81,55	76,55	73,40
191	7% Int. stat. vent. II emissione (1971-1991)	84,70	81,20	76,23	73,08
192	7% Int. stat. vent. III emissione (1971-1991)	84,75	81,25	76,28	73,13
193	7% Int. stat. vent. IV emissione (1972-1992)	83,85	80,35	75,47	72,32
194	7% Int. stat. vent. V emissione (1972-1992)	81,80	78,30	73,62	70,47
195	7% Int. stat. vent. VI emissione	82,60	79,10	74,34	71,19
196	7% Int. stat. vent. VII emissione	80,35	76,85	72,32	69,17

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Consorzio di credito OO.PP.:				
7% Int. stat. s.s. VIII emissione .	82,40	78,90	74,16	71,01
9% Int. stat. s.s. (1974-1989) .	90,00	85,50	81,00	76,95
9% Int. stat. s.s. I emissione (1975-1990)	87,50	83,00	78,75	74,70
9% Int. stat. s.s. II emissione (1975-1990) .	89,40	84,90	80,46	76,41
9% Int. stat. s.s. I emissione (1976-1991)	87,45	82,95	78,71	74,66
9% Int. stat. s.s. II emissione (1976-1991) .	88,90	84,40	80,01	75,96
10% Int. stat. 1977-1992 .	90,60	85,60	81,54	77,04
10% Int. stat. 1977-1992 II emissione .	87,50	82,50	78,75	74,25
10% Int. stat. 1978-1988 .	92,65	87,65	83,39	78,89
10% Int. stat. 1978-1988 II emissione .	95,65	90,65	86,09	81,59
6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996) . . .	68,75	65,75	61,88	59,18
7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002) .	70,00	66,50	63,00	59,85
6% FF.SS. (Serie speciale 1965) I emissione	100,50	97,50	90,45	87,75
6% FF.SS. (Serie speciale 1965) II emissione	100,15	97,15	90,14	87,44
6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I emissione .	96,75	93,75	87,08	84,38
6% FF.SS. (Serie speciale 1966) II emissione	95,00	92,00	85,50	82,80
6% FF.SS. (Serie speciale 1967)	92,15	89,15	82,94	80,24
6% FF.SS. (Serie speciale 1969) I emissione .	86,40	83,40	77,76	75,06
6% FF.SS. (Serie speciale 1969) II emissione	87,30	84,30	78,57	75,87
6% FF.SS. (Serie speciale 1970)	83,65	80,65	75,29	72,59
7% FF.SS. (Serie speciale 1971-91)	84,60	81,10	76,14	72,99
7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	88,25	84,75	79,43	76,28
7% FF.SS. (Serie speciale 1972-92) II emissione	82,20	78,70	73,98	70,83
Cons. Cred. Piano Verde:				
6% (1965-85) II emissione	99,10	96,10	89,19	86,49
6% (1975-85) III emissione .	98,65	95,65	88,79	86,09
6% (1965-85) IV emissione .	95,05	92,05	85,55	82,85
6% (1967-87) V emissione	91,35	88,35	82,22	79,52
6% (1967-87) VI emissione .	91,30	88,30	82,17	79,47
6% (1968-88) VII emissione	87,35	84,35	78,62	75,92
6% (1969-89) VIII emissione .	86,20	83,20	77,58	74,88
7% (1971-91) I emissione	86,40	82,90	77,76	74,61
7% (1971-91) II emissione .	83,75	80,25	75,38	72,23
Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
6% (1967-1987) I e III trimestre .	91,10	88,10	81,99	79,29
6% (1968-1988) I, II e II trimestre	87,50	84,50	78,75	76,05
6% (1969-1989) I trimestre .	85,40	82,40	76,86	74,16
7% (1970-1990) I e II trimestre	86,00	82,50	77,40	74,25
7% (1971-1986) I e II trimestre.	95,65	92,15	86,09	82,94
7% (1972-1987) I e II trimestre	92,00	88,50	82,80	79,65
7% (1973-1988)	92,35	88,85	83,12	79,97
10% (1975-1985)	103,00	98,00	92,70	88,20
10% (1975-1985) I e II trimestre	102,70	97,70	92,43	87,93
10% (1976-1986) I trimestre	103,20	98,20	92,88	88,38
10% (1977-1987) I emissione	100,45	95,45	90,41	85,91
10% (1977-1987) II emissione I e II trimestre . .	101,20	96,20	91,08	86,58
10% (1978-1988) I emissione .	99,25	94,25	89,33	84,83
12% (1978-1988) I emissione .	107,05	101,05	96,35	90,95
12% (1979-1986)	104,60	98,60	94,14	88,74
Ind. sem. (7,35%) (1983-90)	110,40	103,05	99,36	92,75
7,35% Azienda Autonoma FF.SS. (1983-90) . . .	109,65	102,30	98,69	92,07
7,30% Azienda Autonoma FF.SS. (1984-92) I serie .	109,30	102,00	98,37	91,80
I.R.I.:				
5,50% (1961-1986)	92,35	89,60	83,12	80,64
10% (1975-1985)	100,90	95,90	90,81	86,31

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	I.R.I.:				
249	12% (1977-1988)	97,25	91,25	87,53	82,13
250	13% (1979-1989)	103,60	97,10	93,24	87,39
251	Ind. sem. (5,40%) (1981-91)	106,60	101,20	95,94	91,08
252	S. Spirito Ind. sem. (8,10%) (1982-86)	115,35	107,25	103,82	96,53
253	Ind. (8,10%) (1982-87)	112,80	104,70	101,52	94,23
254	Sider Ind. (8,40) (1982-89)	112,40	104,00	101,16	93,60
255	S. Spirito Ind. (8,30%) (1983-88)	112,65	104,35	101,39	93,92
256	Ind. (8,60%) (1983-88)	111,55	102,95	100,40	92,66
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
257	5,50% (1963-1988)	86,80	84,05	78,12	74,65
258	6,50% (1965-1985)	98,00	94,75	88,20	85,28
259	6% (1967-1987)	91,55	88,55	82,40	79,70
260	6% (1968-1988)	89,20	86,20	80,28	77,58
261	6% (1968-1986)	92,65	89,65	83,39	80,69
262	6% (1969-1989)	85,05	82,05	76,55	73,85
263	7% (1971-1986)	99,80	96,30	89,82	86,67
264	7% (1972-1988)	94,95	91,45	85,46	82,31
265	7% (1973-1991)	85,35	81,85	76,82	73,67
266	9% (1976-1986)	97,70	93,20	87,93	83,88
	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
267	7% (1972-92)	77,85	74,35	70,07	66,92
268	7% (1973-93)	74,50	71,00	67,05	63,90
269	10% (1976-80) I serie	96,85	91,85	87,17	82,67
270	10% (1977 87)	—	—	—	—
271	Ind. sem. (7,65%) (1981-88)	108,70	101,05	97,83	90,95
272	Ind. sem. (5,40%) (1981-91)	100,30	94,90	90,27	85,41
273	(9%) (1981-94)	84,90	80,40	76,41	72,36
274	(10%) (1981-94)	109,75	104,75	98,78	94,28
275	Ind. sem. (7,65%) (1982-89)	77,25	69,60	69,53	62,64
276	Ind. sem. (8,45%) (1982-89)	110,00	101,55	99,00	91,40
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
	ISVEIMER:				
277	7% (1970-1985) XVII emissione	98,60	95,10	88,74	85,59
278	7% (1971-1986) XVII emissione	97,10	93,60	87,39	84,24
279	7% (1971-1986) XIX emissione	95,45	91,95	85,91	82,76
280	7% (1972-1987) XX emissione	92,55	89,05	83,30	80,15
281	7% (1973-1988) XXI emissione	90,35	86,85	81,32	78,17
282	8% (1975-1985) XXIV emissione	99,50	95,50	89,55	85,95
283	9% (1975-1990) XXV emissione	86,85	82,35	78,17	74,12
284	8% (1975-1985) XXVI emissione	99,30	95,30	89,37	85,77
285	9% (1975-1990) XXVII emissione	90,25	85,75	81,23	77,18
286	8% (1975-1985) XXVIII emissione	98,15	94,15	88,34	84,74
287	8% (1976-1986) XXIX emissione	96,00	92,00	86,40	82,80
288	9% (1976-1991) XXX emissione	85,25	80,75	76,73	72,68
289	8% (1976-1986) XXXI emissione	95,10	91,10	85,59	81,99
290	9% (1976-1986) XXXII emissione	97,40	92,90	87,66	83,61
291	10% (1976-1991) XXXIII emissione	89,20	84,20	80,28	75,78
292	9% (1976-1986) XXXIV emissione	97,20	92,70	87,48	83,43
293	10% (1976-1991) XXXV emissione	87,50	82,50	78,75	74,25
294	10% (1976-1986) XXXVI emissione	98,05	93,05	88,25	83,75
295	10% (1979-1991) XXXVII	86,15	81,15	77,57	73,04
296	10% (1979-1991) XXXVIII emissione	84,20	79,20	75,78	71,28
297	13% (1979-1989) XXXIX emissione	97,35	90,85	87,62	81,77

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	ISVEIMER.:				
298	13% (1979-1985) XL	106,00	99,50	95,40	89,55
299	13% (1979-1986) XLII emissione	101,75	95,25	91,58	85,73
300	13% (1979-1989) XLIII emissione	98,60	92,10	88,74	82,89
301	13% (1979-1985) XLIV emissione	105,50	99,00	94,95	89,10
302	13% (1979-1985) XLV emissione	105,35	98,85	94,82	88,97
303	13% (1979-1984) XLIX emissione	105,55	99,05	95,00	89,15
304	13% (1980-1987) L emissione	99,70	93,20	89,73	83,88
305	13% (1980-1985) LI emissione	103,65	97,15	93,29	87,44
306	13,50% (1980-1985) LII emissione	111,75	105,00	100,58	94,50
307	13,50% (1980-1985) LIII emissione	106,80	100,05	96,12	90,05
308	13,50% (1980-1985) LIV emissione	104,80	98,05	94,32	88,25
309	13,50% (1980-1985) LV emissione	105,55	98,80	95,00	88,92
310	Tasso Var. (sem. 7,80%) (1980-85) LVI emissione	107,40	99,60	96,66	89,64
311	Tasso Var. (sem. 7,80%) (1980-85) LVII emissione	107,40	99,60	96,66	89,64
312	Tasso Var. (sem. (7,80%) (1980-85) LVIII emissione	107,80	100,00	97,02	90,00
313	Tasso Var. (sem. 7,80%) (1980-85) LX emissione	108,75	100,95	97,88	90,86
314	Tasso Var. (sem. 7,95%) (1981-86) LXIII emissione	109,90	101,95	98,91	91,76
315	Tasso Var. (sem. 7,95%) (1981-86) LXIV emissione	109,40	101,45	98,46	91,31
316	18% (1981-86) LXV emissione	118,50	109,50	106,65	98,55
317	Tasso Var. (sem. 7,95) (1982-87) LXVI emissione	108,70	100,75	97,83	90,68
318	Tasso Var. (sem. 7,95%) (1982-87) LXVII emissione	107,95	100,00	97,16	90,00
319	17,50% (1982-97) LXIX emissione.	115,75	107,00	104,18	96,30
320	Tasso Var. (sem. 7,95%) (1982-87) LXVIII emissione	108,85	100,90	97,97	90,81
321	Tasso Var. (sem. 7,95%) (1982-87) LXX emissione	107,95	100,00	97,16	90,00
322	Tasso Var. (sem. 7,80%) (1982-87) LXXII emissione	109,40	101,60	98,46	91,44
323	17,50% (1982-97) LXXIII emissione	108,75	100,00	97,88	90,00
324	Tasso Var. (sem. 7,95%) (1983-88) LXXV emissione Ind.	107,95	100,00	97,16	90,00
325	Tasso Var. (sem. 8,10%) (1983-88) LXXVI emissione Ind.	106,85	98,75	96,17	88,88
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
326	4% ord.	61,25	59,25	55,13	53,33
327	5% (1978-88) Cap. Riv.	82,00	79,50	73,80	71,55
328	6% (1979-99)	105,05	102,05	94,55	91,85
329	6% (1-4-80/1-4-2000) Cap. Riv.	117,00	114,00	105,30	102,60
330	6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv.	103,20	100,20	92,88	90,18
331	6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
332	6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
333	6% serie 187 (1982-2002) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
334	6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
335	6% serie 187 (1982-1997) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
336	6% serie 187 (1-10-1983/1998) Cap. Riv.	102,90	99,90	92,61	89,91
337	5% S.O. priv.	80,00	77,50	72,00	69,75
338	6% S.O. conv. (ex 5%)	78,15	75,15	70,34	67,64
339	5% S.S. priv.	94,05	91,55	84,65	82,40
340	6% S.S. conv. (ex 5%)	81,00	78,00	72,90	70,20
341	6% Serie I	80,65	77,65	72,59	69,89
342	6% Serie II	78,15	75,15	70,34	67,64
343	6% Serie III	91,25	88,25	82,13	79,43
344	6% Serie IV	75,40	72,40	67,86	65,16
345	6% Serie V	75,30	72,30	67,77	65,07
346	6% Serie VI	64,40	61,40	57,96	55,26
347	6% Serie VII	72,50	69,50	65,25	62,55
348	6% Serie VIII	62,15	59,15	55,94	53,24
349	6% Serie IX	70,35	67,35	63,32	60,62
350	7% Serie I	73,90	70,40	66,51	63,36
351	7% Serie II	65,10	61,60	58,59	55,44
352	7% Serie III	82,65	79,15	74,39	71,24
353	7% Serie IV	79,80	76,30	71,82	68,67

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
354	7% Serie V	68,45	64,95	61,61	58,46
355	10% 1-4-1976-1996 Serie 51	79,50	74,50	71,55	67,05
356	10% 1-10-1976-1996 Serie 53	83,25	78,25	74,93	70,43
357	10% 1-4-1977-2002 Serie 55	72,55	67,55	65,30	60,80
358	11% 1-4-1988-1997 Serie 56	81,75	76,25	73,58	68,63
359	11% 1-10-1977-1992 Serie 59	87,15	81,65	78,44	73,49
360	11% 1-4-1977-1987 Serie 62	95,50	90,00	85,95	81,00
361	11% 1-10-1977-1997 Serie 63	97,00	91,50	87,30	82,35
362	11% 1-4-1978-1998 Serie 65	90,00	84,50	81,00	76,05
363	11% 1-4-1978-1993 Serie 66	82,55	77,05	74,30	69,35
364	11% 1-4-1978-2003 Serie 67	90,50	85,00	81,45	76,50
365	11% 1-10-1978-2003 Serie 72	84,75	79,25	76,28	71,33
366	12% 1-10-1978-1993 Serie 73	98,50	92,50	88,65	83,25
367	12% 1-10-1978-1998 Serie 74	83,55	77,55	75,20	69,80
368	12% 1-4-1979-1999 Serie 81	90,25	84,25	81,23	75,83
369	12% 1-4-1979-1994 Serie 82	94,00	88,00	84,60	79,20
370	12% 1-4-1979-1989 Serie 83	100,10	94,10	90,09	84,69
371	12% 1-10-1979-1989 Serie 97	96,70	90,70	87,03	81,63
372	12% 1-10-1979-1994 Serie 95	94,45	88,45	85,01	79,61
373	12% 1-10-1979-1999 Serie 92	96,60	90,60	86,94	81,54
374	12% 1-4-1980-1990 Serie 107	97,90	91,90	88,11	82,71
375	12% 1-4-1998-1995 Serie 100	90,50	84,50	81,45	76,05
376	12% 1-4-1980-2000 Serie 98	93,25	87,25	83,93	78,53
377	12% 1-4-1980-2000 Serie 114	94,25	88,25	84,83	79,43
378	13,50% 1-10-1980-1990 Serie 121	95,05	88,30	85,55	79,47
379	13,50% 1-10-1980-1995 Serie 122	92,30	85,55	83,07	77,00
380	13,50% 1-10-1980-2000 Serie 123	92,25	85,50	83,03	76,95
381	13,50% 1-10-1980-2005 Serie 124	93,50	86,75	84,15	78,08
382	15% 1-10-1980-1990 Serie 129	101,55	94,05	91,40	84,65
383	15% 1-10-1980-1995 Serie 130	98,50	91,00	88,65	81,90
384	15% 1-10-1980-2000 Serie 131	96,50	89,00	86,85	80,10
385	15% 1-4-1981-1991 Serie 141	99,80	92,30	89,82	83,07
386	15% 1-4-1981-1996 Serie 142	99,70	92,20	89,73	82,98
387	15% 1-4-1981-2001 Serie 143	97,65	90,15	87,89	81,14
388	Ind. (sem. 8,45%) (1-7-1981/1-7-1991) Serie 144	108,75	100,30	97.88	90,27
389	16% 1-4-1981-1991 Serie 147	108,25	100,25	97,43	90,23
390	16% 1-4-1981-1996 Serie 148	108,00	100,00	97,20	90,00
391	16% 1-4-1981-2001 Serie 149	107,50	99,50	96,75	89,55
392	18% 1-10-1981-1996 Serie 158	113,15	104,15	101,84	93,74
393	18% 1-10-1981-1991 Serie 159	114,10	105,10	102,69	94,59
394	17,50% 1-4-1982-1992 Serie 169	113,75	105,00	102,38	94,50
395	17,50% 1-4-1982-1997 Serie 170	114,00	105,25	102,60	94,73
396	17,50% 1-10-1982-1992 Serie 192	109,65	100,90	98,69	90,81
397	17,50% 1-10-1982-1997 Serie 193	109,65	100,90	98,69	90,81
398	8,45% 1-1-1983-1993 Serie 195	108,50	100,05	97,65	90,05
399	17% 1-4-1983-1993 Serie 216	109,90	101,40	98,91	91,26
400	17% 1-4-1983-1998 Serie 217	109,75	101,25	98,78	91,13
401	7% sem. 1-4-1983-1998 Serie 225	107,00	100,00	96,30	90,00
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
402	5%	77,50	75,00	69,75	67,50
403	6% ord.	67,50	64,50	60,75	58,05
404	6% conversione	71,00	68,00	63,90	61,20
405	6% « A »	67,75	64,75	60,98	58,28
406	9%	74,00	69,50	66,60	62,55
407	9% (1976-96) I e II emissione	78,50	74,00	70,65	66,60
408	9% (1977-96) III e IV emissione	77,80	73,30	70,02	65,97
409	10% 1977-1997 I emissione	81,50	76,50	73,35	68,85

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Fondiario Venezie:				
10% 1977-1992 II emissione	87,20	82,20	78,48	73,98
10% 1977-1997 III emissione .	80,70	75,70	72,63	68,13
10% 1978-1993 IV	86,40	81,40	77,76	73,26
10% 1978-1998 V-VI emissione	80,50	75,50	72,45	67,95
10% 1978-1998 VIII emissione	80,00	75,00	72,00	67,50
10% 1978-1993 IX-X emissione .	85,70	80,70	77,13	72,63
10% 1979-1999 XI emissione	79,50	74,50	71,55	67,05
10% (1979-94) (15.le) XII emissione	84,70	79,70	76,23	71,73
12% 1979-2004 IV emissione	86,40	80,40	77,76	72,36
12% 1979-1994 V emissione	92,40	86,40	83,16	77,76
12% 1980-1990 VII emissione	96,90	90,90	87,21	81,81
12% 1980-1995 VIII emissione	91,90	85,90	82,71	77,31
12% 1980-1995 X emissione	97,60	91,60	87,84	82,44
12% 1980-1990 I emissione S .	101,00	95,00	90,90	85,50
12% (1989-95) (15.le) II emissione S.	97,60	91,60	87,84	82,44
15% (1981-96) (15.le) II emissione	111,70	104,20	100,53	93,78
15% (1981-2001) (20.le) III emissione	112,70	105,20	101,43	94,68
Ind. sem. (8,35%) (10.le) III emissione	108,55	100,20	97,70	90,18
Istituto Credito Venezie OO.PP.:				
6% OO.PP. .	65,50	62,50	58,95	56,25
6% trentennale s.s.	65,50	62,50	58,95	56,25
6% ventennale s.o.	65,50	62,50	58,95	56,25
6% trentennale s.o.	65,50	62,50	58,95	56,25
6% trentacinquennale s.o.	65,50	62,50	58,95	56,25
OO.PP. 6% s.s. ventennale	65,50	62,50	58,95	56,25
OO.PP. 6% s.s. trentennale	65,50	62,50	58,95	56,25
OO.PP. 6% s.o. ventennale	65,50	62,50	58,95	56,25
OO.PP. 6% s.o. trentennale	65,50	62,50	58,95	56,25
OO.PP. 6% trentacinquennale	65,50	62,50	58,95	56,25
6% s. norm.	65,50	62,50	58,95	56,25
10% I emissione quindicennale .	87,90	82,90	79,11	74,61
10% III emissione quindicennale	87,20	82,20	78,48	73,98
10% V emissione quindicennale .	86,40	81,40	77,76	73,26
10% IX-X emissione quindicennale .	85,70	80,70	77,13	72,63
10% XIV-XV emissione quindicennale	84,40	79,40	75,96	71,46
12% I emissione quindicennale .	92,40	86,40	83,16	77,76
12% III emissione quindicennale	91,90	85,90	82,71	77,31
12% IV emissione quindicennale	97,60	91,60	87,84	82,44
15% I emissione quindicennale	111,70	104,20	100,53	93,78
9% I emissione ventennale	79,80	75,30	71,82	67,77
9% II emissione ventennale.	79,20	74,70	71,28	67,23
9% IV e V emissione ventennale	78,50	74,00	70,65	66,60
9% VI emissione ventennale	78,50	74,00	70,65	66,60
9% VII emissione ventennale	77,50	73,00	69,75	65,70
10% VI emissione ventennale	80,50	75,50	72,45	67,95
10% VII-VIII emissione ventennale	80,00	75,00	72,00	67,50
10% XI-XII emissione ventennale	79,50	74,50	71,55	67,05
12% II emissione ventennale	88,50	82,50	79,65	74,25
9% venticinquennale	73,20	68,70	65,88	61,83
Istituto Credito Fondiario:				
Regione Marchigiana 5%	87,80	85,30	79,02	76,77
Regione Marchigiana 6%	72,00	69,00	64,80	62,10
Regione Marchigiana 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
Trentino-Alto Adige 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
Trentino-Alto Adige 6% conversione	63,90	60,90	57,51	54,81

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
464	Trentino-Alto Adige 6%	62,65	59,65	56,39	53,69
465	Trentino-Alto Adige 9% quindicennale	86,50	82,00	77,85	73,80
466	Trentino-Alto Adige OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
467	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6%	63,00	60,00	56,70	54,00
468	della Liguria 5%	82,85	80,35	74,57	72,32
469	della Liguria 6%	75,00	72,00	67,50	64,80
470	della Liguria 9% serie XI	77,05	72,55	69,35	65,30
471	della Liguria Cart. Fond. 7% serie XI	76,10	72,60	68,49	65,34
472	della Liguria 10% (1976-1996) serie XIII	82,55	77,55	74,30	69,80
473	della Liguria 10% (1977-1997) serie XVI	81,80	76,80	73,62	69,12
474	della Liguria 10% (1967-2002) serie XV	77,45	72,45	69,71	65,21
475	della Liguria 11% (1977-1997) serie XVI	85,90	80,40	77,31	72,36
476	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVII	85,50	80,00	76,95	72,00
477	della Liguria 11% XIX emissione (1979-1999)	84,85	79,35	76,37	71,42
478	della Liguria 12% XX emissione (1980-2000)	89,00	83,00	80,10	74,70
479	della Liguria 12% XXI emissione (1980-2000)	95,55	89,55	86,00	80,60
480	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVIII	85,10	79,60	76,59	71,64
481	della Liguria 13% (1980-2000) serie XXII	101,20	94,70	91,08	85,23
482	della Liguria 13% (1980-1995) serie XXIV	102,00	95,50	91,80	85,95
483	della Liguria (sem. 8,75%) (1981-93) 25ª serie	111,00	102,25	99,90	92,03
484	della Liguria 16% (1981-2001) 26ª serie	118,50	110,50	106,65	99,45
485	della Liguria 18% (1981-2001) 27ª	131,50	122,50	118,35	110,25
486	della Liguria (sem. 8,75%) (1981-1993) 29ª serie	111,00	102,25	99,90	92,03
487	della Liguria (sem. 8,75%) (1982-1999) 30ª serie	111,00	102,25	99,90	92,03
488	della Liguria 17% (1981-2002) 31ª serie	125,95	117,45	113,36	105,71
489	della Liguria OO.PP. 6% (1973-1998) I serie	73,05	70,05	65,75	63,05
490	della Liguria OO.PP. 7% (1975-2010) II serie	71,55	68,05	64,40	61,25
491	della Liguria 9% (1975-1996) III serie	79,40	74,90	71,46	67,41
492	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) IV serie	82,10	77,10	73,89	69,39
493	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) V serie	81,50	76,50	73,35	68,85
494	della Liguria OO.PP. 10% (1977-1997) VI serie	81,45	76,45	73,31	68,81
495	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) VII serie	85,10	79,60	76,59	71,64
496	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1993) VIII serie	89,50	84,00	80,55	75,60
497	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) IX serie	84,70	79,20	76,23	71,28
498	della Liguria OO.PP. 12% (1980-2000) XI serie	94,95	88,95	85,46	80,06
499	della Liguria OO.PP. 13% (1980-2000) XII serie	100,60	94,10	90,54	84,69
500	della Toscana 6%	96,00	93,00	86,40	83,70
501	del Piemonte-Val d'Aosta 6%	57,00	54,00	51,30	48,60
502	del Piemonte-Val d'Aosta 7%	74,50	71,00	67,05	63,90
503	del Piemonte-Val d'Aosta 9%	83,50	79,00	75,15	71,10
504	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) I serie	75,85	70,85	68,27	63,77
505	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) II serie	86,00	81,00	77,40	72,90
506	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-2002) III serie	81,15	76,15	73,04	68,54
507	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) IV serie	83,00	78,00	74,70	70,20
508	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) V serie	73,60	68,60	66,24	61,74
509	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VI serie	79,40	74,40	71,46	66,96
510	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VII serie	73,40	68,40	66,06	61,56
511	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2002) VIII serie	70,20	65,20	63,18	58,68
512	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) IX serie	70,20	65,20	63,18	58,68
513	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) X serie	73,40	68,40	66,06	61,56
514	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XI serie	73,00	68,00	65,70	61,20
515	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XII serie	85,20	80,20	76,68	72,18
516	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1994) XIII serie	87,95	82,95	79,16	74,66
517	del Piemonte-Val d'Aosta 12% (1980-2000) XIV serie	96,05	90,05	86,45	81,05
518	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1995) XV serie	92,55	86,05	83,30	77,45
519	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1985) XVI serie	100,60	94,10	90,54	84,69

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
520	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1990) XVII serie	95,70	89,20	86,13	80,28
521	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-2000) XVIII serie	97,45	90,95	87,71	81,86
522	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1996) XIX serie	102,05	94,55	91,85	85,10
523	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1986) XX serie	104,30	96,80	93,87	87,12
524	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1986) XXI serie	104,80	96,80	94,32	87,12
525	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXII serie	102,30	94,30	92,07	84,87
526	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXVIII serie	102,20	94,20	91,98	84,78
527	del Piemonte-Val d'Aosta 7% sez. OO.PP.	63,50	60,00	57,15	54,00
528	del Piemonte-Val d'Aosta 9% sez. OO.PP.	83,50	79,00	75,15	71,10
529	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1976-1996) I serie	75,50	70,50	67,95	63,45
530	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1997) III serie	74,60	69,60	67,14	62,64
531	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	88,30	83,30	79,47	74,97
532	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1998) VII serie	73,80	68,80	66,42	61,92
533	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1988) VIII serie	86,40	81,40	77,76	73,26
534	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1993) XI serie	78,25	73,25	70,43	65,93
535	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1995) XIII serie	91,45	84,95	82,31	76,46
536	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1990) XIV serie	93,45	86,95	84,11	78,26
	Istituto Credito Sportivo:				
537	7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
538	10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
539	10% (1977-1987)	85,30	80,30	76,77	72,27
540	10% (1978-1988)	83,05	78,05	74,75	70,25
541	10% (1978-1988) II emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
542	10% (1979-1989) I emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
543	10% (1980-1990) XII emissione	84,15	79,15	75,74	71,24
544	12% (1980-1990) XV emissione	94,50	88,50	85,05	79,65
	Cassa di Risparmio di Roma:				
545	quindicennale 5%	94,65	92,15	85,19	82,94
546	quindicennale 6% conversione	89,40	86,40	80,46	77,76
547	quindicennale 6%	75,75	72,75	68,18	65,48
548	ventennale 5%	74,90	72,40	67,41	65,16
549	ventennale 6% conversione	69,15	66,15	62,24	59,54
550	ventennale 6%	66,90	63,90	60,21	57,51
551	venticinquennale 5%	87,00	84,50	78,30	76,05
552	venticinquennale 6% conversione	65,50	62,50	58,95	56,25
553	venticinquennale 6%	68,50	65,50	61,65	58,95
	Cassa di Risparmio di Gorizia:				
554	5% I serie	85,25	82,75	76,73	74,48
555	5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
	Cassa di Risparmio VE di Palermo:				
556	5% I, V e VI emissione	75,00	72,50	67,50	65,25
557	5% II, III, IV e VII emissione	56,30	53,80	50,67	48,42
558	6% ex II, III, IV e VII	60,80	57,80	54,72	52,02
559	6% conversione ex I, V e VI	63,00	60,00	56,70	54,00
560	6% XI e XIII serie	73,50	70,50	66,15	63,45
561	6% IX, XII e XVI emissione	72,00	69,00	64,80	62,10
	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:				
562	5%	80,50	78,00	72,45	70,20
563	6%	78,00	75,00	70,20	67,50
564	6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
	Credito Fondiario:				
565	5%	88,60	86,10	79,74	77,49
566	6% conversione	87,25	84,25	78,53	75,83
567	6% 1985	97,00	94,00	87,30	84,60
568	7% 1985	102,45	98,95	92,21	89,06
569	6% 1986	89,30	86,80	80,82	78,12

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario:				
570	6% 1987	101,65	98,65	91,49	88,79
571	6% 1988	88,70	85,70	79,83	77,13
572	7% 1989	86,50	83,00	77,85	74,70
573	6% 1990	79,95	76,95	71,96	69,26
574	7% 1990	81,25	77,75	73,13	69,98
575	6% 1991	82,60	79,60	73,34	71,64
576	6% 1992	77,20	74,20	69,48	66,78
577	6% 1993	82,10	79,10	73,89	71,19
578	7% 1994	83,55	80,05	75,20	72,05
579	6% 1995	66,30	63,30	59,67	56,97
580	7% 1995	83,45	79,95	75,11	71,96
581	9% 1995	94,65	90,15	85,19	81,14
582	6% 1996	64,90	61,90	58,41	55,71
583	7% 1996	89,50	86,00	80,55	77,40
584	9% 1996	85,70	81,20	77,13	73,08
585	6% 1997	77,00	74,00	69,30	66,60
586	6% 1998	84,05	81,05	75,65	72,95
587	12% 1998 I emissione	97,40	91,40	87,66	82,26
588	12% 1998 II emissione	102,80	96,80	92,52	87,12
589	7% 1999	93,50	90,00	84,15	81,00
590	12% 2000 III emissione	99,70	93,70	89,73	84,33
591	10% 1997 I e II emissione	85,45	80,45	76,91	72,41
592	10% 1997 III emissione	86,15	81,15	77,54	73,04
593	11% 1997 I emissione	92,90	87,40	83,61	78,66
594	7% 2000	81,50	78,00	73,35	70,20
595	9% 2000	87,35	82,85	78,62	74,57
596	12% 2000 II emissione	99,50	93,50	89,55	84,15
597	12% 2000 I emissione	99,10	93,10	89,19	83,79
598	12% 1999 I emissione	101,60	95,60	91,44	86,04
599	13,50% 2001 I emissione	99,25	92,50	89,33	83,25
600	9% 2001	83,65	79,15	75,29	71,24
601	16,50% 1992 I emissione	118,50	110,25	106,65	99,23
602	16,50% 1996 I emissione	113,30	105,05	101,97	94,55
603	16,50% 1997 I emissione	116,40	108,15	104,76	97,34
604	16,50% 2001 I emissione	113,30	105,05	101,97	94,55
605	17,50% 1992 I emissione A	116,65	107,90	104,99	97,11
606	17,50% 1993 I emissione A	114,60	105,85	103,14	95,27
607	17,50% 1993 II emissione A	112,35	103,60	101,12	93,24
608	17,50% 1993 III emissione A	112,35	103,60	101,12	93,24
609	17,50% 1993 IV emissione A	110,25	101,50	99,23	91,35
610	17,50% 1993 V emissione A	111,75	103,00	100,58	92,70
611	17,50% 1997 I emissione A	121,60	112,85	109,44	101,57
612	17,50% 1998 I emissione C	112,70	103,95	101,43	93,56
613	17,50% 1998 II emissione A	109,80	101,05	98,82	90,95
614	17,50% 1998 III emissione A	113,50	104,75	102,15	94,28
615	T.V. sem. 8,55 1983/93 I emissione	107,80	99,25	97,02	89,33
	Credito Fondiario OO.PP.:				
616	6% I emissione ventennale	66,25	63,25	59,63	56,93
617	(ventennale) 7% II emissione	78,05	74,55	70,25	67,10
618	(ventennale) 7% III emissione	68,00	64,50	61,20	58,05
619	(ventennale) 6% ss.	65,20	62,20	58,68	55,98
620	Autostrade 6% I e II emissione	61,50	58,50	55,35	52,65
621	Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
622	s.o. 6% I emissione	58,60	55,60	52,74	50,04
623	s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
624	s.o. 7% III emissione	72,00	68,50	64,80	61,65
625	s.o. 9% IV emissione	86,50	82,00	77,85	73,80

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Credito Fondiario OO.PP.:				
10% V emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
s.o. 12% VI emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
s.o. 12% VII emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
s.o. 12% IX emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
s.o. 12% X emissione	95,20	89,20	85,68	80,28
s.o. 13,50 XI emissione	99,15	92,40	89,24	83,16
s.o. 17,50% XII emissione	113,70	104,95	102,33	94,46
Credito Industriale Sardo:				
7% (1970-1985)	98,20	94,70	88,38	85,23
7% (1971-1986)	92,30	88,80	83,07	79,92
7% (1971-1986) II emissione	93,70	90,20	84,33	81,18
7% (1972-1987)	91,65	88,15	82,49	79,34
7% (1973-1988)	90,70	87,20	81,63	78,48
9% (1974-1989)	95,85	91,35	86,27	82,22
9% (1975-1987)	95,25	90,75	85,73	81,68
9% (1975-1987) II emissione	94,25	89,75	84,83	80,78
9% (1976-1989)	91,75	87,25	82,58	78,53
10% (1976-1986)	101,70	96,70	91,53	87,03
12% (1977-1987)	101,50	95,50	91,35	85,95
13% (1979-1987)	102,95	96,45	92,66	86,81
T.V. (sem. 8,35%) (1981-1988)	109,50	101,15	98,55	91,04
T.V. (sem. 8,05%) (1982-1989)	112,25	104,20	101,03	93,78
16% (1983-1993)	106,00	98,00	95,40	88,20
8,05% (1983-1990) ind. sem.	105,55	97,50	95,00	87,75
Banca Nazionale del Lavoro:				
Credito Fondiario 5%	80,35	77,85	72,32	70,07
Credito Fondiario 6% s.o.	72,40	69,40	65,16	62,46
Credito Fondiario ord. 6% ord. con	72,90	69,90	65,61	62,91
Credito Fondiario 7% s.o.	77,85	74,35	70,07	66,92
Credito Fondiario Ind. (sem. 8,10%) (10.le) 3ª emissione	111,45	103,35	100,31	93,02
Credito Fondiario Ind. (sem. 8,10%) (15.le) 1ª emissione	111,45	103,35	100,31	93,02
Credito Alb. e Tur. 5%	69,45	66,95	62,51	60,26
Credito Alb. e Tur. 7% 1990	85,30	81,80	76,77	73,62
Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 8,10%) (15.le) NC1-IF	111,45	103,35	100,31	93,02
Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 8,10%) (15.le) NC2-IF	111,45	103,35	100,31	93,02
Sez. OO.PP. 5%	69,45	66,95	62,51	60,26
Sez. OO.PP. 6%	72,35	69,35	65,12	62,42
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 8,10%) (10.le) NB1-IF	111,45	103,35	100,31	93,02
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 8,10%) (15.le) NB1-IF	111,45	103,35	100,31	93,02
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 8,10%) (15.le) NB2-IF	111,45	103,35	100,31	93,02
Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	88,20	85,20	79,38	76,68
Cred. Med. Picc. Ind. 6% (1969-1989) III tr.	85,15	82,15	76,64	73,94
Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	83,60	80,60	75,24	72,54
Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emissione	85,00	81,50	76,50	73,35
Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1971-1991) II emissione	82,30	78,80	74,07	70,92
Cred. Med. Picc. Ind. 7% (1973-1993) III emissione	77,95	74,45	70,16	67,01
Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) IV emissione	77,25	73,25	69,53	65,93
Cred. Ind. 9% IV emissione (1975-1995)	79,05	74,55	71,15	67,10
Cred. Ind. 10% (1977-1997) V emissione	79,80	74,80	71,82	67,32
Cred. Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	79,20	74,20	71,28	66,78
Cred. Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	78,20	73,20	70,38	65,88

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Banca Nazionale del Lavoro:				
676	Cred. Ind. 13% (1981-1996) IX emissione	97,70	91,20	87,93	82,08
677	Cred. Ind. (sem. 7,85%) (1981-1986) X emissione	109,65	101,80	98,69	91,62
678	Cred. Ind. 16,50% (1981-1988) XI emissione	111,15	102,90	100,04	92,61
679	Cred. Ind. 16,50% (1981-1991) XIII emissione	113,25	105,00	101,93	94,50
680	Cred. Ind. (sem. 7,85%) (1981-1986) XV emissione	111,35	103,50	100,22	93,15
681	Cred. Ind. 17,50% (1982-1992) I emissione	114,95	106,20	103,46	95,58
682	Cred. Ind. (sem. 7,85%) (1982-1987) XV emissione	109,75	101,90	98,78	91,71
683	Cred. Ind. (sem. 8,25%) (1982-1987) XVI emissione	110,50	102,25	99,45	92,03
	Banco di Sicilia:				
684	11% serie «C» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
685	11% OO.PP. serie «E» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
	Industrializzazione della Sicilia:				
686	7% IRFIS 1971-1987 VII emissione	96,00	92,50	86,40	83,25
687	7% IRFIS 1973-1989 VIII emissione	87,00	83,50	78,30	75,15
688	9% IRFIS 1974-1989 IX emissione	99,50	95,00	89,55	85,50
689	10% IRFIS 1976-1986 XI emissione	96,75	91,75	87,08	82,58
690	7,90 T.V. (sem.) 1982 XIII emissione	109,40	101,50	98,46	91,35
	Banco di Napoli:				
691	5%	92,70	90,20	83,43	81,18
692	6% ord..	69,90	66,90	62,91	60,21
693	6% conversione	72,60	69,60	65,34	62,64
694	7% sez. C.F.	82,40	78,90	74,16	71,01
695	9% sez. C.F.	94,30	89,80	84,87	80,82
696	18% (1981-1986)	113,75	104,75	102,38	94,28
697	18% (1981-2001)	120,00	111,00	108,00	99,90
698	Ind. (sem. 7,95) (1982-1992) 10ª emissione	110,95	103,00	99,86	92,70
699	17,50% (1982-2002) 11ª emissione	116,40	107,65	104,76	96,89
700	17,50% (1982-1997) 13ª emissione	114,25	105,50	102,83	94,95
701	17,50% (1982-1992) 14ª emissione	112,75	104.00	101.48	93,60
702	16% (1983-2003) 18ª emissione	109,75	101,75	98,78	91,58
703	16% (1983-1998) 19ª emissione	106,00	98,00	95,40	88,20
704	16% (1983-1993) 20ª emissione	106,00	98,00	95,40	88,20
705	16% (1983-1998) 24ª emissione	108,50	100,50	97,65	90,45
706	16% (1983-1998) 25ª emissione	108,25	100,25	97,43	90,23
707	7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	96,85	93,35	87,17	84,02
708	7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione.	95,40	91,90	85,86	82,71
709	7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	92,55	89,05	83,30	80,15
710	7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	89,45	85,95	80,51	77,36
711	8,50% Cred. ind. (1975-1985)	99,45	95,20	89,51	85,68
712	8,50% Cred. ind. (1975-1990)	87,50	83,25	78,75	74,93
713	10% Cred. ind. (1977-1990) 2ª emissione	93,40	88,40	84,06	79,56
714	10% Cred. ind. (1977-1990) 3ª emissione	94,00	89,00	84,60	80,10
715	13% Cred. ind. (1980-1985) .	105,90	99,40	95,31	89,46
716	13,50% Cred. ind. (1980-1990).	104,55	97,80	94,10	88,02
717	18% Cred. ind. (1981-1986) .	114,60	105,60	103,14	95,04
718	Ind. (sem. 8,45%) (1980-1985) 1ª emissione Cred. ind..	108,85	100,40	97,97	90,36
719	Ind. (sem. 8,05%) (1980-1985) 2ª em.	109,80	101,75	98,82	91,58
720	Ind. (sem. 7,85%) (1981-1986) 3ª emissione Credito ind.	110,30	102,45	99,27	92,21
721	Ind. (sem. 7,85%) (1981-1986) 4ª emissione Credito ind.	110,20	102,35	99,18	92,12
722	Ind. (sem. 8,30%) (1982-1987) 5ª emissione Credito ind.	110,70	102,40	99,63	92.16
723	Ind. (sem. 8,30%) (1982-1987) 6ª emissione Credito ind.	110,80	102,50	99,72	92,25
724	Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) 7ª emissione Credito ind.	111,10	103,15	99,99	92,84
725	Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) 8ª emissione Credito ind.	110,85	102,90	99,77	92,61
726	Ind. (sem. 8,00%) (1982-1987) 9ª emissione Credito ind.	111,30	103,30	100,17	92,97
727	Ind. (sem. 8,00%) (1982-1987) 10ª emissione Credito ind.	109,85	101,85	98,87	91,67

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Banco di Napoli:				
16% Italsider (1982-1997) 11ª emissione Cerdito ind.	106,10	98,10	95,49	88,29
Ind. (sem. 8%) (1983-1988) 12ª emissione Credito ind.	108,40	100,40	97,56	90,36
Ind. (sem. 8%) (1983-1988) 13ª emissione Credito ind.	108,40	100,40	97,56	90,36
Ind. (sem. 7,90%) (1983-1988) 14ª emissione Credito ind.	108,05	100,15	97,25	90,14
Ind. (sem. 7,90%) (1983-1988) 15ª emissione Credito ind.	108,05	100,15	97,25	90,14
Ind. (sem. 7,85%) (1983-1988) 16ª emissione	108,10	100,25	97,29	90,23
Ind. (sem. 7,85%) (1983-1988) 17ª emissione	108,20	100,35	97,38	90,32
Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
4% ord.	94,00	92,00	84,60	82,80
5%	77,85	75,35	70,07	67,82
6% Conv. . . .	71,80	68,80	64,62	61,92
6% ord.	67,95	64,95	61,16	58,46
7%	65,00	61,50	58,50	55,35
9% (1975-1991)	82,65	78,15	74,39	70,34
9% (1975-1996)	77,75	73,25	69,98	65,93
9% (1975-2001)	73,25	68,75	65,93	61,88
13,50% (5.le) 1980 1ª emissione .	105,75	99,00	95,18	89,10
13,50% (5.le) 1980 1ª emissione .	105,75	99,00	95,18	89,10
13,50% (10.le) 1980 1ª emissione	105,75	99,00	95,18	89,10
10,00% (15.le) 1978	85,40	80,40	76,86	72,36
10,00% (15.le) 1979	84,00	79,00	75,60	71,10
12,00% (15.le) 1979	91,00	85,00	81,90	76,50
12,00% (15.le) 1979 2ª emissione	90,50	84,50	81,45	76,05
12,00% (15.le) 1980 1ª emissione	92,15	86,15	82,94	77,54
13,00% (15.le) 1980 1ª emissione	99,50	93,00	89,55	83,70
13,50% (15.le) 1980 1ª emissione	102,75	96,00	92,48	86,40
15,00% (15.le) 1981 1ª emissione	108,75	101,25	97,88	91,13
10,00% (20.le) 1976 1ª emissione	81,50	76,50	73,35	68,85
10,00% (20.le) 1976 2ª emissione	81,75	76,75	73,58	69,08
10,00% (20.le) 1977 2ª emissione.	80,00	75,00	72,00	67,50
10% (20.le) 1978 1ª emissione.	78,50	73,50	70,65	66,15
10% (20.le) 1978 2ª emissione.	81,35	76,35	73,22	68,72
10% (20.lc) 1979 1ª emissione.	78,75	73,75	70,88	66,38
10% (20.le) 1979 2ª emissione.	80,00	75,00	72,00	67,50
13,50% (20.le) 1980 1ª emissione	102,65	95,90	92,39	86,31
Ind. (sem. 8,45%) 1981-1991 1ª emissione .	115,95	107,50	104,36	96,75
Ind. (sem. 8,45%) 1981-1991 2ª emissione	110,95	102,50	99,86	92,25
Ind. (sem. 8,45%) 1981-1991 3ª emissione .	110,45	102,00	99,41	91,80
Ind. (sem. 8,45%) 1981-1991 4ª emissione .	113,95	105,50	102,56	94,95
Ind. (sem. 8,45%) 1981-1991 5ª emissione .	110,45	102,00	99,41	91,80
OO.PP. 6% ex 5	67,90	64,90	61,11	58,41
OO.PP. 6% .	58,85	55,85	52,97	50,27
OO.PP. 7% .	69,60	66,10	62,64	59,49
OO.PP. 10% (10.le) 1977	96,00	91,00	86,40	81,90
OO.PP. 10% (15.le) 1978 1ª emissione	85,00	80,00	76,50	72,00
OO.PP. 10% (15.le) 1978 2ª emissione	86,50	81,50	77,85	73,35
OO.PP. 10% (15.le) 1979	81,50	76,50	73,35	68,85
OO.PP. 12% (15.le) 1979	91,00	85,00	81,90	76,50
OO.PP. 12% (15.le) 1980 1ª emissione	91,85	85,85	82,67	77,27
OO.PP. 12% (15.le) 2ª emissione .	96,40	90,40	86,76	81,36
OO.PP. 16,50% (15.le) 1981 1ª emissione	113,85	105,60	102,47	95,04
OO.PP. 10% (20.le) 1976	81,50	76,50	73,35	68,85
OO.PP. 10% (20.le) 1977	81,10	76,10	72,99	68,49

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
781	OO.PP. 10% (20.le) 1978 1ª emissione	78,00	73,00	70,20	65,70
782	OO.PP. 10% (20.le) 1978 2° emissione	79,00	74,00	71,10	66,60
783	OO.PP. 12% (20.le) 1979	87,00	81,00	78,30	72,90
	Cassa di Risparmio di Bologna:				
784	5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
785	6% II e III serie conv.	83,50	80,50	75,15	72,45
786	6% (ex 5%)	70,60	67,60	63,54	60,84
787	7%	65,00	61,50	58,50	55,35
788	6% OO.PP. (ex 5%)	75,00	72,00	67,50	64,80
789	6% OO.PP.	63,05	60,05	56,75	54,05
790	7% OO.PP.	60,75	57,25	54,68	51,53
	Monte dei Paschi di Siena:				
791	5%	97,50	95,00	87,75	85,50
792	6% conversione	80,50	77,50	72,45	69,75
793	6%	80,50	77,50	72,45	69,75
794	7%	78,50	75,00	70,65	67,50
795	10% (1977-1997) II emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
796	10% (1977-1997) III emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
797	10% (1977-1997) IV emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
798	10% (1978-1998) I emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
799	10% (1978-1998) II emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
800	10% (1978-1998) III emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
801	10% (1979-1999) I emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
802	10% (1979-1999) II emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
803	10% (1979-1999) III emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
804	10% (1979-1999) V emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
805	OO.PP. 6% ex 5%	80,50	77,50	72,45	69,75
806	OO.PP. 6%	80,50	77,50	77,45	69,75
807	OO.PP. 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
808	OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
809	OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
810	OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
811	OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	82,50	77,50	74,25	69,75
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
812	5%	87,55	85,05	78,80	76,55
813	6% conversione	69,00	66,00	62,10	59,40
814	6%	63,45	60,45	57,11	54,41
815	7%	79,90	76,40	71,91	68,76
816	9%	86,75	82,25	78,08	74,03
817	10% I serie 1976	84,85	79,85	76,37	71,87
818	10% II serie 1976	84,70	79,70	76,23	71,73
819	10% III serie 1976	84,50	79,50	76,05	71,55
820	10% IV serie 1977	83,25	78,25	74,93	70,43
821	11% V serie 1977	85,60	80,10	77,04	72,09
822	10% VI serie 1977	94,55	89,55	85,10	80,60
823	11% VII serie 1977	88,10	82,60	79,29	74,34
824	11% VIII serie 1977	87,75	82,25	78,98	74,03
825	11% IX serie 1978	87,40	81,90	78,66	73,71
826	10% X serie 1978	86,25	81,25	77,63	73,13
827	12% XI serie 1978-1988	99,15	93,15	89,24	83,84
828	11% XII serie 1978-1988	87,95	82,45	79,16	74,21
829	11% XIII serie 1978	87,80	82,30	79,02	74,07
830	11% XIV serie 1978	87,45	81,95	78,71	73,76
831	12% XV serie 1979	92,30	86,30	83,07	77,67

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
12% XVI serie 1979	94,85	88,85	85,37	79,97
12% XVII serie	92,30	86,30	83,07	77,67
13% XVIII serie	—	—	—	—
5% Ind. XIX serie (1980-1995)	117,90	115,40	106,11	103,86
13% XX serie 1979	89,35	82,85	80,42	74,57
13% XXI serie 1979	89,35	82,85	80,42	74,57
13% XXII serie 1979	100,15	93,65	90,14	84,29
13% XXIII serie (1980-2000)	98,40	91,90	88,56	82,71
13% XXIV serie (1980-2000)	88,40	81,90	79,56	73,71
13% XXV serie (1980-1985)	99,65	93,15	89,69	83,84
13% XXVI serie (1980-1985)	100,85	94,35	90,77	84,92
13,50% XXVII serie (1980-1985)	100,85	94,10	90,77	84,69
13,50% XXVIII serie (1980-1985)	100,95	94,20	90,86	84,78
13,50 XXIX serie (1980-1990)	99,00	92,25	89,10	83,03
13,50% XXX serie (1980-2000)	93,05	86,30	83,75	77,67
13,50% XXXI serie (1980-2000)	95,10	88,35	85,59	79,52
Ind. (sem. 8,20%) XXXII serie (1980-1991)	109,80	101,60	98,82	91,44
Ind. 5% XXXIII serie (1981-1991)	120,00	117,50	108,00	105,75
Ind. (sem. 8,20%) XXXIV serie (1981-1996)	109,85	101,65	98,87	91,49
16,50% XXXV serie (1981-1996)	109,00	100,75	98,10	90,68
16,50% XXXVI serie (1981-2001)	109,00	100,75	98,10	98,68
16,50% XXXVII serie (1981-1986)	109,00	100,75	98,10	98,68
Ind. (sem. 8,60%) XXXVIII serie (1981-1991)	110,85	102,25	99,77	92,03
Ind. (sem. 8,60%) XXXIX serie (1981-1991)	110,85	102,25	99,77	92,03
Ind. (sem. 8,60%) XL serie (1981-1996)	111,35	102,75	100,22	92,48
Ind. (sem. 8,60%) XLI serie (1981-1991)	111,10	102,50	99,90	92,25
18,00% XLII serie (1981-2001)	112,70	103,70	101,43	93,33
Ind. (sem. 8,60%) XLIV serie (1982-1997)	112,00	103,40	100,80	93,06
Ind. (sem. 8,60%) XLV serie (1982-1997)	111,75	103,15	100,58	92,84
Ind. (sem. 8,60%) XLVI serie (1982-1997)	111,90	103,30	100,71	92,97
17,50% XLVII serie (1982-2002)	110,75	102,00	99,68	91,80
Ind. 5% LXVIII serie (1982)	112,50	110,00	101,25	99,00
Ind. 8,60% L serie (1982)	111,10	102,50	99,99	92,25
Ind. 8,60% LI serie (1982)	111,10	102,50	99,99	92,25
Ind. 8,60%) LII serie (1982)	110,10	102,50	99,90	92,25
17,50% LIII serie (1982)	113,75	105,00	102,38	94,50
8,15% LIV serie (1983)	108,15	100,00	97,34	90,00
8,15% LV serie (1983)	108,15	100,00	97,34	90,00
8,15% LVI serie (1983)	108,15	100,00	97,34	90,00
6% OO.PP. (ex 5%)	57,25	54,25	51,53	48,83
6% OO.PP.	63,80	60,80	57,42	54,72
7% OO.PP.	73,90	70,40	66,51	63,36
9% OO.PP.	84,50	80,00	76,05	72,00
10% OO.PP. 1ª 1976-1991	90,20	85,20	81,18	76,68
10% OO.PP. 2ª 1976-1991	89,70	84,70	80,73	76,23
10% OO.PP. 3ª 1976-1991	89,70	84,70	80,73	76,23
11% OO.PP. 4ª 1977-1992	91,80	86,30	82,62	77,67
11% OO.PP. 5ª 1977-1987	97,60	92,10	87,84	82,89
12% OO.PP. 6ª 1977-1992	96,25	90,25	86,63	81,23
12% OO.PP. 7ª 1977-1992	101,35	95,35	91,22	85,82
12% OO.PP. 8ª 1977-1992	96,40	90,40	86,76	81,36
12% OO.PP. 9ª 1977-1987	101,10	95,10	90,99	85,59
12% OO.PP. 10ª 1978-1993	96,05	90,05	86,45	81,05
12% OO.PP. 11ª 1978-1998	99,80	93,80	89,82	84,42
12% OO.PP. 13ª 1978-1993	94,75	88,75	85,28	79,80
13% OO.PP. 14ª 1979-1994	99,40	92,90	89,46	83,61
9% OO.PP. s.s. ECU 17ª emissione (1979-1989)	110,75	106,25	99,68	95,63

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
889	13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	92,25	85,75	83,03	77,18
890	Ind. (sem. 8,20%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	109,50	101,30	98,55	91,17
891	13,50% OO.PP. 20ª serie (1980-1997)	101,70	94,95	91,53	85,46
892	Ind. (sem. 7,70%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	110,10	102,40	99,09	92,16
893	Ind. (sem. 8,20%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	109,70	101,50	98,73	91,35
894	Ind. (sem. 8,20%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	109,70	101,50	98,73	91,35
895	Ind. (sem. 8,60%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	111,85	103,25	100,67	92,93
896	Ind. (sem. 8,60%) OO.PP. 25ª serie (1982)	111,25	102,65	100,13	92,39
897	Ind. (sem. 8,60%) OO.PP. 26ª serie (1982)	111,10	102,50	99,99	92,25
898	17,50% OO.PP. 27ª serie (1982)	114,20	105,45	102,78	94,91
899	17,50% OO.PP. 28ª serie (1982)	113,75	105,00	102,38	94,50
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
900	6% ventennale s.o.	90,20	87,20	81,18	78,48
901	13% (5.le) 1980-1985	106,40	99,90	95,76	89,91
902	13% (5.le) 1980-1985 II emissione	105,00	98,50	94,50	88,65
903	8% decenn. (1975-1985) 1ª emissione	96,55	92,55	86,90	83,30
904	9% decenn. (1975-1985) 2ª emissione	100,20	95,70	90,18	86,13
905	8% decenn. s.o. (1975-1985) III tr.	95,50	91,50	85,95	82,35
906	9% decenn. (1976-1986) 1ª emissione	95,60	91,10	86,04	81,99
907	9% decenn. (1976-1986) 2ª emissione	90,40	85,90	81,36	77,31
908	10% decenn. (1977-1987)	98,25	93,25	88,43	83,93
909	10% decenn. (1977-1987) 2ª emissione	95,05	90,05	85,55	81,05
910	10% decenn. s.o. (1978-1988)	93,95	88,95	84,56	80,06
911	10% decenn. s.o. (1978-1988)	92,40	87,40	83,16	78,66
912	10% decenn. s.o. (1979-1989)	92,95	87,95	83,66	79,16
913	13% decenn. (1979-1989)	99,50	93,00	89,55	83,70
914	13% decenn. (1980-1990)	101,15	94,65	91,04	85,19
915	13% decenn. (1980-1990) 2ª emissione	100,95	94,45	90,86	85,01
916	13% decenn. (1980-1990) 3ª emissione	104.75	98,25	94,28	88,43
917	7% quind. s.o. I emissione 1970	100,60	97,10	90,54	87,39
918	7% quind. s.o. II emissione	97,45	93,95	87,71	84,56
919	7% quind. s.o. III emissione	96,95	93,45	87,26	64.11
920	7% quind. s.o. IV emissione	95,40	91,90	85,86	82,71
921	7% quind. s.o. V emissione	92,85	89,35	83,57	80,42
922	7% quind. s.o. VI emissione	92,35	88,85	83,12	79,97
923	7% quind. s.o. VII emissione	92,20	88,70	82,98	79,83
924	7% quind. (1973-1988) VIII emissione	90,20	86,70	81,18	78,03
925	7% quind. (1974-1989) IX emissione	90,35	86,85	81,32	78,17
926	8% quind. (1974-1989) I emissione	85,05	81,05	76,55	72,95
927	8% quind. (1974-1989) II emissione	86,95	82,95	78,26	74,66
928	8% quind. (1975-1990) I emissione	82,85	78,85	74,57	70,97
929	8% quind. (1975-1990) II emissione	81,95	77,95	73,76	70,16
930	9% quind. (1976-1991) I emission	83,70	79,20	75,33	71,28
931	9% quind. (1976-1991) II emissione	94,75	90,25	85,28	81,23
932	10% quind. (1976-1991)	81,50	76,50	73,35	68,85
933	10% quind. (1977-1992)	83,65	78,65	75,29	70,79
934	10% quind. (1977-1992) II emissione	86,70	81,70	78,03	73,53
935	10% quind. (1978-1993)	85,25	80,25	76,73	72,23
936	10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	84,20	79,20	75,78	71,28
937	10% quind. s.o. (1979-1994)	84,95	79,95	76,46	71,96
938	13% quind. s.o. (1979-1994)	96,05	89,55	86,45	80,60
939	13% quind. s.o. (1980-1995)	97,25	90,75	87,53	81,68
940	7% vent. I em. s.o. (1971-1991)	83.35	79,85	75,02	71,87
941	7% vent. II em. s.o. (1972-1992)	80,10	76,60	72,09	68,94
942	7% vent. III em. s.o. (1972-1992)	82,85	79,35	74,57	71,42
943	7% vent. IV em. s.o. (1973-1993)	79,45	75,95	71,51	68,36

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
			Con cedola	Senza cedola
Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
7% vent. V em. s.o. (1973-1993)	80,30	76,80	72,27	69,12
7% vent. VI em. s.o. (1974-1994)	77,25	73,75	69,53	66,38
Mediocredito Reg. Lombardo:				
7% (1973-1988)	90,35	86,85	81,32	78,17
13% (1979-1989) I emissione	98,80	92,30	88,92	83,07
13% (1979-1987) II emissione	103,30	96,80	92,97	87,12
13% (1979-1987) III emissione	99,80	93,30	89,82	83,97
13% (1979-1987) IV emissione	98,00	91,50	88,20	82,35
13% (1980-1985) I emissione	101,65	95,15	91,49	85,64
Ind. (sem. 8%) (1980-1985) II emissione	110,50	102,50	98,45	92,25
Ind. (sem. 7,40%) (1980-1985) III emissione	107,70	100,30	96,93	90,27
Ind. (sem. 7,90) (1981-1986) I emissione	108,65	100,75	97,79	90,68
Ind. (sem. 8%) (1981-1986) II emissione	108,85	100,85	97,97	90,77
Ind. (8,10%) (1981-1986) III emissione	109,85	101,75	98,87	91,58
Ind. (sem. 7,85%) (1981-1986) IV emissione	110,05	102,20	99,05	91,98
18% (1982-1986) II emissione	115,45	106,45	103,91	95,81
17,50% (1982-1986) III emissione	114,25	105,50	102,83	94,95
Ind. (sem. 7,90%) (1982-1987) I emissione	108,65	100,75	97,79	90,68
Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) IV emissione	110,25	102,30	99,23	92,07
Ind. (sem. 8,10%) (1982-1987) VII emissione	115,25	107,15	103,73	96,44
Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram.:				
Serie E 5% (1958-1988)	76,75	74,25	69,08	66,83
Serie F (5% (1963-1993)	64,35	61,85	57,92	55,67
Serie G 6% (1970-1995)	61,20	58,20	55,08	52,38
Serie H 7% s.s.	73,85	70,35	66,47	63,32
Serie B 7%	96,25	92,75	86,63	83,48
Serie I 8%	88,90	84,90	80,01	76,41
Serie 75/L 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
Serie 77/M 10%	94,25	89,25	84,83	80,33
Serie O 10% (1979-1999)	92,30	87,30	83,07	78,57
Serie N (10% (1978-1998)	94,55	89,55	85,10	80,60
Istituto Mobiliare Italiano:				
6% XXVI	91,85	88,85	82,67	79,97
6% XXVII	87,10	84,10	78,39	75,69
7% XXVIII	90,85	87,35	81,77	78,62
7% XXIX .	92,45	88,95	83,21	80,06
7% XXX 1970-87	96,65	93,15	86,99	83,84
7% XXXIII em. non optate 1982-1988	90,40	86,90	81,36	78,21
7% XXXIV em. 1971-1991	84,00	80,50	75,60	72,45
7% XXXV em. 1972-1987	92,60	89,10	83,34	80,19
37 - 7% 1973-1994	75,60	72,10	68,04	64,89
38 - 7% 1973-1994	79,50	76,00	71,55	68,40
39 - 7% 1973-1991	85,25	81,75	76,73	73,58
40 - 7% 1973-1993	101,10	97,60	90,99	87,84
41 - 8% 1974-1992	83,90	79,90	75,51	71,91
42 - 8% 1974-1994	77,35	73,35	69,62	66,02
45 - 8% 1975-1985	98,95	94,95	89,06	85,46
46 - 8% 1975-1990	86,85	82,85	78,17	74,57
48 - 10% 1975-1986	98,60	93,60	88,74	84,24
49 - 10% 1975-1993	86,00	81,00	77,40	72,90
51 - 10% 1976-1986	92,75	97,75	83,48	87,98
52 - 10% 1976-1987	96,10	91,10	86,49	81,99
54 - 10% 1977-1988	94,30	89,30	84,87	80,37
56 - 12% 1977-1989	97,55	91,55	87,80	82,40
60 - 12% 1978-1990	98,35	92,35	88,52	83,12

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Mobiliare Italiano:				
996	64 - 10% 1978-1985	100,40	95,40	90,36	85,86
997	65 - 12% 1978-1986	101,30	95,30	91,17	85,77
998	67 - 11% 1978-1989	95,65	90,15	86,09	81,14
999	69 - 13% 1978-1988	104,35	97,85	93,92	88,07
1000	71 - 13% 1979-1985	104,85	98,35	94,37	88,52
1001	75 - 13% 1979-1985	109,50	103,00	98,55	92,70
1002	76 - 13,50% 1980-1986	105,60	98,85	95,04	88,97
1003	77 - 13,50% 1980-1988	105,30	98,55	94,77	88,70
1004	78 - 13,50% 1980-1988	105,90	99,15	95,31	89,24
1005	81 - Ind. (sem. 7,60%) (1981-1986)	120,20	112,60	108,18	101,34
1006	86 - 18% (1981-1988)	118,95	109,95	107,06	98,96
1007	Ind. (sem. 7,85%) (1980-85) I emissione s.s.	108,70	100,85	97,83	90,77
1008	Ind. (sem. 7,95%) (1981-86) II emissione s.s.	109,85	101,90	98,87	91,71
1009	Ind. (sem. 7,80%) (1981-86) III emissione s.s.	111,60	103,80	100,44	93,42
1010	Ind. (sem. 8,05%) (1981-86) IV emissione s.s.	112,35	104,30	101,12	93,87
1011	Ind. (sem. 7,90%) (1981-86) V emissione s.s.	109,45	101,55	98,51	91,40
1012	Ind. (sem. 8,35%) (1981-86) VI emissione s.s.	110,55	102,20	99,50	91,98
1013	Ind. (sem. 7,85%) (1982-90) opt. VII emissione s.s.	111,75	103,90	100,58	93,55
1014	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991)	87,40	83,90	78,66	75,51
1015	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1970-1987)	86,55	83,05	77,90	74,71
1016	Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990)	94,60	89,60	85,14	80,64

(1327)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad agevolare l'attività di riattazione degli immobili danneggiati dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 528/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma undicesimo dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e n. 418/FPC/ZA del 15 novembre 1984;

Considerato che alcuni comuni gravemente danneggiati dal terremoto hanno redatto numerosi progetti unitari e, a causa degli interventi di particolare complessità, hanno chiesto di poter far ricorso, per l'affidamento dei relativi lavori, oltre che alla licitazione privata anche al regime concessorio;

Ritenuto che alcuni comuni interessati non sono dotati ovvero sono carenti di uffici tecnici e, quindi, impossibilitati a instaurare numerosi rapporti contrattuali con altrettante imprese;

Considerato che il regime concessorio consente di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori e, nello stesso tempo, permette l'avvio del programma di riattazione in modo unitario e coordinato;

Ravvisata la opportunità di accogliere la richiesta dei comuni interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I lavori di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 sono equiparati ai lavori di somma urgenza di cui all'art. 5, lettera *d*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo, che riguardano progetti edilizi unitari, possono essere affidati anche mediante concessione.

Art. 3.

Il soggetto concessionario è scelto tra società, imprese anche cooperative o loro consorzi, ovvero imprese riunite ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta più vantaggiosa, sia dal punto di vista tecnico che economico, determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dal comune concedente utilizzando, per la parte compatibile, lo schema tipo approvato dal CIPE nella seduta del 17 settembre 1981, in applicazione del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2005)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 6 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visto il terzo comma del predetto art. 4 che stabilisce che alle imprese che demoliscono contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 193/84, che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 2 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e per reinvestimento;

Viste le note in data 4 dicembre 1984 e 18 febbraio 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese sidurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa, in data 13 dicembre 1984, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 4 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura e alle condizioni indicate:

1. DALMINE S.P.A. DI MILANO

a) *parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimenti: Dalmine, Costa Volpino, Massa, Piombino;
capacità produttive da sopprimere:

85.000 t/a di acciaio grezzo;
258.460 t/a di tubi senza saldatura laminati;

impianti da sopprimere: Dalmine: treno laminatoio a passo di pellegrino, installato nel 1938 e forno n. 5 ad arco Stein tipo Verrina, installato nel 1948; Costa Volpino: treno laminatoio a passo di pellegrino, installato nel 1957; Massa: treno laminatoio a passo di pellegrino, installato nel 1950; Piombino: treno saldatura a caldo Fretz-Moon per tubi gas ed acqua, installato nel 1964;

occupazione al giugno 1984 (unità lavorative): Dalmine: 5.850; Costa Volpino: 1.371; Massa: 1.469; Piombino: 945;

entità del contributo: 21.679,5 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.295 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di tubi s.s., per un importo complessivo di 19.384,5 milioni di lire;

b) *parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società ha presentato un programma di investimenti che interessa gli stabilimenti di Dalmine, Massa, Piombino e la sede (sistema informativo ed elaborazione dati);

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 61.725 milioni di lire;

entità del contributo: 80.000 lire per ogni tonnellata di tubi s.s., per un importo complessivo di 20.676,8 milioni di lire.

2. ACCIAIERIA E TUBIFICIO ARVEDI S.P.A. DI CREMONA

a) *parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Cremona;

capacità produttiva da sopprimere: 74.000 t/a di tubi saldati;

impianti da sopprimere: linea di produzione tubi elettrosaldati gas/acqua L 3, installata nel 1978; linea lavorazione tubi elettrosaldati condotte, installata nel 1977;

occupazione all'aprile 1984: 545 unità lavorative;

entità del contributo: 24.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati, per un importo complessivo di 1.776 milioni di lire;

b) *parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società ha presentato un programma di investimenti riguardante il reparto tubificio e volto al miglioramento della qualità dei prodotti finiti e degli impianti secondari o dei servizi dello stabilimento di Cremona;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.950 milioni di lire;

entità del contributo: 16.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati, per un importo complessivo di 1.184 milioni di lire.

3. I.L.T.A. DI ROBECCO D'OGLIO (CREMONA)

a) *parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Robecco d'Oglio;

capacità produttiva da sopprimere: 80.000 t/a di tubi saldati;

impianti da sopprimere: una linea di produzione tubi elettrosaldati per gas ed acqua, installata nel 1972; una linea di produzione tubi elettrosaldati per gas ed acqua, installata nel 1975;

occupazione all'aprile 1984: 142 unità lavorative;

entità del contributo: 24.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati, per un importo complessivo di 1.920 milioni di lire;

b) *parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società ha presentato un programma di investimenti, volto alla installazione di una nuova linea di produzione tubi inox e ad apportare migliorie tecnologiche alle attuali linee di produzione;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.300 milioni di lire;

entità del contributo: 16.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati, per un importo complessivo di 1.280 milioni di lire.

4. PIETRA S.P.A. DI BRESCIA

a) *parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Brescia, via Orzinuovi;

capacità produttiva da sopprimere: 32.500 t/a di tubi senza saldatura estrusi;

impianti da sopprimere: pressa ad estrusione per tubi senza saldatura da 1.600 tonnellate, installata nel 1972; forno da riscaldo rotativo da 15 t/h Stein, installato nel 1964;

occupazione al maggio 1984: 898 unità lavorative;

entità del contributo: 150.000 lire per ogni tonnellata di tubi s.s., per un importo complessivo di 4.875 milioni di lire;

b) *parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società ha presentato un programma volto alla riduzione dei costi energetici e produttivi ed al miglioramento della qualità dell'acciaio prodotto;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.475 mlioni di lire;

entità del contributo: 30.000 lire per ogni tonnellata di tubi s.s., per un importo complessivo di 975 milioni di lire.

Il Presidente delegato: ROMITA

(1664)

BANCA

(PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA) **Situazione al**

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.790.380.621.453	
II — In deposito all'estero . . . »			27.592.047.222.143	30.382.427.843.596
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				10.471.680.127.339
CASSA . . . »				2.523.314.948.811
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		319.549.003.711		
— ammassi . . . »		1.830.798.985.799	2.150.347.989.510	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		985.145.541.540		
— a scadenza fissa . . . »		49.997.000.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	1.035.142.541.540	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	3.185.490.531.050
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			13.264.744.228.244	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		615.578.309		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.109.151.403.060		
— depositi vincolati . . . »		715.606.157.253		
— diverse . . . »		88.031.229.550	1.913.404.368.172	15.178.148.596.416
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.793.064.135.796
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			25.584.653.146.167	
II — Conti speciali . . . »			3.437.424.331.127	29.022.077.477.294
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				41.842.389.286.627
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				775.157.543.839
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		37.205.157.763.907		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		572.444.290.397		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		1.152.062.856.709	38.929.664.911.013	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . L.		29.642.280.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . »		648.182.090.242	677.774.370.704	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.961.959.042			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	96.421.492.370	98.383.451.412		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.925.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	6.835.073.697	11.760.985.863		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	73.802.722.046			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	122.538.952.970	196.341.675.016	306.486.112.291	39.913.925.394.008
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.472.892.490.933	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			183.447.675.481	1.656.340.166.414
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				21.801.935.502
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			46.993.307.301	
II — Impianti . . . »			118.496.623.776	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	165.797.126.165
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			10.543.668.125	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . . . L.			270.108.884.480	
IV — Altre . . . »			658.104.144.498	987.924.500.706
RATEI . . . L.				1.614.238.900.527
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				8.307.978.433.827
				189.341.756.947.917
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		3.887.152.953.248		
— altri . . . »		430.613.880.333.653	434.501.033.286.901	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		7.275.000.000		
— esteri . . . »		934.323.045.227	941.598.045.227	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.661.267.064.081	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			1.655.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			200.107.539.149	442.448.005.935.358
TOTALE . . . L.				631.789.762.883.275

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2050)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 dicembre 1984 (PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA)

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE	L.		43.198.433.619.000
VAGLIA CAMBIARI	»		554.575.646.119
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento	L.	10.000.000.000	
II — Altri	»	2.886.225.949	12.886.225.949
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		420.055.958.789
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		85.634.772.218
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»		—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	63.479.343.146.191	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	63.745.524	
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»	35.918.046.033	
IV — Società costituende	»	81.427.224.520	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi	»	—	
VI — Altri	»	83.709.606.498	63.680.461.768.766
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		17.444.999.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		3.419.979.331.132
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — *Depositi in valuta estera*	L.	1.212.394.061	
II — *Conti dell'estero in lire*	»	239.795.738.485	241.008.132.546
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		13.264.744.263.135
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		924.623.194.880
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	37.092.114.858.267	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi	»	1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli	»	2.126.577.160.914	
VI — Fondo copertura perdite eventuali	»	2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni	»	396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili	»	872.616.938.307	
IX — Fondo rinnovamento impianti	»	146.250.000.000	
X — Fondi imposte	»	550.994.494.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	330.986.049	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297	»	71.683.215	48.327.467.261.397
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.		300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»		46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO *PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI*	»		20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi	L.	149.564.552.400	
II — Altre	»	3.294.365.830.969	3.443.930.383.369
RATEI	L.		108.390.556.890
RISCONTI	»		387.405.356.480
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		375.554.592.932
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		403.670.860.915
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		8.703.258.067.604
	L.		189.341.756.947.917
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	434.501.033.286.901	
II — Titoli e valori presso terzi	»	941.598.045.227	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.661.267.064.081	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	1.655.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . . L. —			
— esteri . . . » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	200.107.539.149	442.448.005.935.358
TOTALE . . .	L.		631.789.762.883.275

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Persidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro *F* della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, risultavano vacanti tre posti da conferire, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione di due, pari al 50 %, mediante scrutinio per merito comparativo e di uno, pari al 30 %, mediante concorso speciale, per esami;

Considerato che occorre procedere alla emanazione del bando del concorso suaccennato;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile di cui al quadro *F*. tabella XII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 citato nelle premesse.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo del personale amministrativo della predetta Direzione generale appartenenti alle qualifiche funzionali settima ed ottava che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata all'ufficio personale della Direzione generale dell'aviazione civile, via Cristoforo Colombo, 420, Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

diritto civile, diritto penale, legislazione aeronautica nazionale ed internazionale.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Elenco dei titoli

Le domande di ammissione dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato primo dirigente è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 7.

Commissione

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2, ultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1985
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 226

(1953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al quinto concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984, con il quale è stato bandito il quinto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Vista la richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso presentata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi;

Considerata la coincidenza dei termini con il periodo estivo e la difficoltà da parte dei candidati nella richiesta di rilascio delle documentazioni presso gli uffici competenti;

Considerata la carente conoscenza del bando di concorso da parte degli interessati;

Ritenuta, per i suesposti motivi, l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione al quinto concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale in base alla richiesta del Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi;

Decreta:

Art. 1.

E' assegnato un nuovo termine di giorni sessanta, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per la presentazione delle domande di partecipazione al quinto concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale bandito con decreto interministeriale 30 maggio 1984.

Art. 2.

I candidati devono possedere i requisiti richiesti dal bando di concorso, citato nelle premesse, alla scadenza del nuovo termine di presentazione delle domande.

Art. 3.

I candidati che hanno presentato domanda nei termini previsti in precedenza possono integrare la documentazione con i titoli successivamente acquisiti. Sono considerate acquisite le domande pervenute dopo il primo decreto e nei termini del secondo.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2039)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1985-86.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1985, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1985-86 (registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1985, registro n. 4 Difesa, foglio n. 106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 15 febbraio 1985;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1985-86, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1985, è prorogato al 1° maggio 1985.

Roma, addì 15 aprile 1985

Il Ministro: SPADOLINI

(2100)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente del ruolo telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente del ruolo telecomunicazioni (posti disponibili al 31 dicembre 1983), il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, si svolgeranno in Roma, presso la sala della Confindustria, viale dell'Astronomia n. 30, Roma-Eur, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1985, alle ore 8,30 antimeridiane;

seconda prova scritta: 19 aprile 1985, alle ore 8,30 antimeridiane.

(2074)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione per le esigenze del compartimento di Trieste.

Le prove scritte del pubblico concorso a cinque posti di capo stazione, per le esigenze del compartimento di Trieste (decreto ministeriale 10 marzo 1984, n. 618) avranno luogo in Trieste alle ore 15 il giorno 4 maggio 1985 e alle ore 8 il giorno 5 maggio 1985, nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « Oberdan », via P. Veronese, 1;
istituto commerciale « Da Vinci », via P. Veronese, 3;
liceo ginnasio « Petrarca », via Rossetti, 74;
istituto tecnico industriale « A. Volta » (succursale), via Battisti, 27;
scuola media « Div. Julia », via XX Settembre, 26;
scuola media « Manzoni », via Foscolo, 13;
scuola media « D. Alighieri », via Giustiniano, 7;
liceo ginnasio « D. Alighieri », via Giustiniano, 3.

(2041)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 89 del 15 aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara-Chieti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ruolo di usciere-autista.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 39: « Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è integrato come segue:

« H 1 - presta la sua assistenza ai comuni per la realizzazione in aree attrezzate, ai loro consorzi, ai consorzi artigiani e misti, *ex lege* 21 maggio 1981, n. 240, per favorire l'insediamento delle piccole imprese.

H 2 - favorisce la costituzione ed agevola lo sviluppo di consorzi tra imprese artigiane e misti aventi la finalità di prestare garanzie collettive per il credito a breve e medio termine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli organi dell'ERSVA sono:

a) il consiglio generale;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei sindaci ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio generale, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è composto da:

a) otto membri eletti dal consiglio regionale, fuori del proprio seno, scelti tra esperti della materia artigiana, con voto limitato ad un solo nominativo;

b) otto membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali dell'artigianato dirette emanazioni delle confederazioni nazionali abituali partecipanti, direttamente o attraverso le categorie verticali aderenti, alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

c) due membri designati dalla commissione regionale per l'artigianato, anche in rappresentanza della commissione provinciale;

d) un membro designato dal comitato regionale Artigiancassa;

e) cinque membri designati dalle province campane;

f) un membro designato unitariamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) due membri designati dagli istituti di credito operanti nella Regione, uno dei quali per le casse rurali ed artigiane;

h) due membri designati dalle associazioni imprenditori industriali più rappresentative;

i) un membro designato dall'assessore all'artigianato;

l) un membro designato dall'assessore alla formazione professionale;

m) un membro designato dall'assessore ai rapporti con la C.E.E.

I membri di cui alle lettere *i*), *l*) ed *m*) partecipano con voto consultivo.

Il consiglio generale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati; si riunisce, convocato e presieduto dal presidente, almeno due volte all'anno; è convocato in via straordinaria ogni volta che il comitato esecutivo lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta dal collegio dei sindaci e/o da almeno un terzo dei propri componenti.

La prima convocazione del consiglio generale viene fatta dall'assessore all'artigianato.

Le riunioni del consiglio generale sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ente o da un funzionario da lui delegato ».

Art. 4.

Dopo l'art. 8 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è aggiunto l'art. 8-*bis* nella seguente formulazione:

« E' compito del consiglio generale:

a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) approvare il programma annuale di attività e determinare gli indirizzi generali per il funzionamento dell'ente;

c) eleggere nel proprio seno il comitato esecutivo;

d) rinnovare il comitato esecutivo mediante apposita mozione di sfiducia;

e) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione ».

Art. 5.

Dopo l'art. 8-*bis* della legge 9 agosto 1974, n. 39, è aggiunto l'art. 8-*ter* nella seguente formulazione:

« Il comitato esecutivo è composto da sette membri di cui quattro prescelti tra i membri designati dagli organismi di rappresentanza della categoria artigiana, tre tra gli altri componenti eletti nel proprio seno dal consiglio generale.

Spetta al comitato esecutivo provvedere all'amministrazione dell'ente e, tra l'altro a:

redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il programma annuale di attività;

approvare i regolamenti interni;

approvare la pianta organica;

assumere, revocare, disciplinare il personale;

eleggere nel proprio seno il presidente ed il vice presidente;

approvare le convenzioni con enti o singoli esperti;

adottare tutte le altre iniziative che possano favorire il raggiungimento delle finalità dell'ente ».

Art. 6.

Dopo l'art. 8-*ter* della legge 9 agosto 1974, n. 39, è aggiunto l'art. 8-*quater* nella seguente formulazione:

« Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni volta che lo ritenga opportuno il presidente.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, mancano per tre volte consecutive alle riunioni del comitato esecutivo, si intendono decaduti ».

Art. 7.

L'art. 9 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli 3 e 4 il comitato esecutivo può avvalersi:

a) delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie fornitegli da altri enti, da organizzazioni specializzate, dalle organizzazioni di categoria;

b) dalla collaborazione tecnica fornitagli da enti e/o istituti specializzati ».

Art. 8.

L'art. 10 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso l'ente e per singoli progetti possono essere istituiti comitati tecnici con compiti di consulenza — composti da professionisti particolarmente esperti — presieduti dal componente dal comitato esecutivo delegato dal presidente.

Alla nomina degli esperti provvede, su proposta del presidente, il comitato esecutivo ».

Art. 9.

L'art. 11 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente a maggioranza assoluta dei componenti; essi durano in carica fino al rinnovo del comitato esecutivo. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di impedimento o di assenza o per specifiche materie a lui delegate ».

Art. 10.

L'art. 12 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente; convoca e presiede il consiglio generale ed il comitato esecutivo e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

Per l'ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza, il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, salvo ratifica nella prima seduta successiva del comitato, pena la decadenza del provvedimento stesso.

I provvedimenti di urgenza devono essere portati a conoscenza del collegio dei sindaci nel giorno successivo a quello della loro adozione ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il collegio dei sindaci assiste alle riunioni del consiglio generale e del comitato esecutivo ».

Art. 12.

Le parole « consiglio di amministrazione » contenute nel secondo comma dell'art. 2 nonché nel primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 9 agosto 1974, n. 39, si intendono sostituite con le seguenti: « comitato esecutivo ».

Art. 13.

Le parole « consiglieri di amministrazione » contenute nel primo comma dell'art. 16 della legge 9 agosto 1974, n. 39, si intendono sostituite con le seguenti: « componenti del consiglio generale e del comitato esecutivo ».

Art. 14.

L'art. 17 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario dell'ERSVA coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo, corredato di relazioni, deve essere approvato entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo corredato dalla relazione del collegio dei sindaci. Entro quindici giorni dalla loro approvazione i bilanci vanno trasmessi al consiglio regionale ».

Art. 15.

L'art. 18 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del consiglio generale e quelle del comitato esecutivo relative alla pianta organica sono sottoposte alla approvazione della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente vanno trasmesse nel termine di quindici giorni dalla loro adozione alla giunta regionale la quale è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Le deliberazioni del comitato esecutivo vanno trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale per opportuna conoscenza ».

Art. 16.

Le parole « consiglio di amministrazione » contenute nell'art. 19, legge 9 agosto 1974, n. 39, sono sostituite con le seguenti: « consiglio generale ».

Art. 17.

L'art. 22 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica il consiglio generale ed il comitato esecutivo sono tenuti ad adottare i necessari regolamenti interni ».

Art. 18.

L'art. 23 della legge 9 agosto 1974, n. 39, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo, nel termine massimo di novanta giorni dal proprio insediamento, approva la pianta organica dell'ente provvedendo all'inquadramento del personale già in servizio.

Trascorso inutilmente tale termine la giunta regionale, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo, adotta i provvedimenti previsti nel primo comma.

Entro centottanta giorni dal primo termine, o comunque dall'adozione della pianta organica, il comitato esecutivo provvede a ricoprire i posti vacanti nelle varie carriere con personale proveniente dalla Regione secondo la normativa derivante dagli accordi nazionali concernenti i dipendenti delle regioni a statuto ordinario e recepiti con leggi regionali.

Trascorso tale ulteriore termine l'ente è autorizzato per i posti vacanti ad assumere personale nel rispetto della normativa vigente.

Il trattamento normativo e retributivo del personale è quello previsto per il personale regionale. Al direttore dell'ente spetta l'indennità di coordinamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 2.

Nuove provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia. Abrogazione della legge regionale 19 novembre 1973, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre alla costituzione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a) contributi in conto capitale ed integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;

b) contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quali i soci beneficiano della garanzia da parte della cooperativa.

Art. 2.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite in conformità dello statuto-tipo da approvarsi, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 3.

Agli effetti della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia, già costituite, devono uniformare i propri statuti allo statuto-tipo entro il termine fissato dal relativo decreto di approvazione.

Le nomine spettanti alla Regione nel consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta; dallo stesso consiglio sono approvate, altresì, le nomine nel collegio sindacale su proposta della commissione regionale dell'artigianato fatta propria dalla giunta regionale.

Art. 3.

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le cooperative artigiane di garanzia, con sede nella Regione, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani, operanti nel territorio regionale ed iscritti agli albi provinciali per l'artigianato ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) avere un numero di soci non inferiore a cento;

c) avere un capitale sociale non inferiore a 5 milioni di lire.

Per le cooperative artigiane di garanzia operanti nelle comunità montane o nei territori riconosciuti particolarmente depressi con provvedimento legislativo, il numero dei soci può essere ridotto a cinquanta unità. Il capitale sociale non può essere inferiore a 2.500.000 lire.

Art. 4.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci, entro il limite massimo di quindici quote sottoscritte e versate da ciascun socio.

Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo, può essere concessa la integrazione del contributo medesimo proporzionalmente all'incremento del numero dei soci.

Qualora il numero dei soci raggiunga le duecento unità, la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a tre volte le quote sociali sottoscritte e versate nei limiti previsti dal primo e secondo comma.

Il contributo di cui ai commi precedenti non può in ogni caso superare per ciascuna cooperativa l'importo massimo di lire 100.000.000.

La concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti avviene su domanda delle cooperative artigiane di garanzia, presentata entro il 28 febbraio di ogni anno alle commissioni provinciali per l'artigianato che provvedono con proprio deliberato, entro trenta giorni, all'accertamento della esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 e trasmettono gli atti alla giunta regionale - servizio artigianato.

La domanda deve essere corredata:

a) da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente delle cooperative, nonché del libro dei soci aggiornato;

b) dall'elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con l'inclusione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

c) da una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio d'amministrazione e del presidente del collegio sindacale della cooperativa in caso di incremento del numero dei soci e di incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno;

d) da una dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con le cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno;

e) da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

f) da una dichiarazione autenticata del presidente del consiglio di amministrazione controfirmata dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti l'ammontare delle quote sociali depositate presso l'istituto di credito convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

Qualora le cooperative artigiane di garanzia subiscano perdite in conseguenza dell'insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 4 può essere rinnovato entro il limite del 70% della perdita sofferta da ciascuna cooperativa.

Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente dalla giunta regionale - servizio artigianato entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate da documentazione atta a provare l'irrecuperabilità della partita che ha dato origine all'insolvenza.

Art. 6.

Il contributo in conto interessi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, per prestiti non superiori a ventiquattro mesi, può essere concesso in ragione del 40% del tasso di riferimento determinato con apposito decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 maggio 1952, n. 949, cap. VI, e successive modificazioni.

Il contributo di cui al presente articolo in misura non superiore a L. 3.000.000 per operazione, è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

La convenzione di cui al precedente comma — preventivamente approvata dalla giunta regionale — dovrà in particolare prevedere:

a) le condizioni per l'ammissibilità delle domande ed i relativi criteri selettivi e di priorità per la precisazione che esse dovranno in seguito adeguarsi alle direttive che verranno di volta in volta impartite dalla giunta regionale;

b) l'ammontare massimo del prestito cedibile a ciascun artigiano ai fini della concessione del concorso regionale sugli interessi;

c) la documentazione da produrre e le relative modalità;

d) l'obbligo dell'istituto di credito di operare i necessari accertamenti sulla effettiva utilizzazione dei contributi alle occorrenze di esercizio delle imprese finanziate;

e) le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia devono produrre apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

1) estratti delle deliberazioni del consiglio di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;

2) copia autentica della concessione da parte dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

3) copia autentica del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri enti.

Art. 7.

Al fine di incoraggiare la costituzione di consorzi di secondo grado tra le cooperative previste dalla presente legge con finalità di coordinamento e di assistenza all'esercizio delle cooperative stesse, la Regione concede ai consorzi un contributo annuo di L. 5.000.000 per ogni cooperativa aderente.

La domanda di concessione del contributo viene presentata alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio dal presidente del consorzio nei termini previsti dall'art. 4.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'apposita deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione del contributo il presidente del consorzio trasmette dettagliato rendiconto circa l'utilizzo delle somme ricevute al competente assessorato.

Art. 8.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi previsti allo stesso titolo da leggi regionali o statali.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 400 milioni per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della somma di lire 400 milioni dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 11.

Norme finali e transitorie

La legge regionale 19 novembre 1973, n. 22, è abrogata.

Le istanze per contributi in conto capitale presentate ai sensi della suddetta legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 e comunque non definite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere riprodotte con le modalità e la documentazione di cui alla presente normativa.

I contributi verranno erogati in conformità alla normativa di cui alla presente legge decurtati degli importi già concessi per il medesimo titolo ai sensi della legge regionale 19 novembre 1973, n. 22.

Restano disciplinati dalla legge regionale 19 novembre 1973, n. 22, i prestiti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 3.

Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici e psicologi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2 — allegato 1, tabelle *D, E, F, G* — del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, in servizio presso le unità sanitarie locali, sono inquadrati nelle seguenti posizioni funzionali: collaboratore, coadiutore, dirigente.

Art. 2.

Le UU.SS.LL. provvedono in via transitoria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a deliberare le trasformazioni senza aumento delle piante organiche, dei posti di collaboratore, biologo, chimico, fisico, psicologo di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 61 e 65 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, rispettivamente in posti di dirigente e coadiutore del rispettivo profilo professionale, proporzionalmente al 50% delle dotazioni organiche, esistenti nell'ambito dei singoli presidi delle stesse, garantendo la presenza di un dirigente per ogni profilo professionale in ciascun servizio-settore.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 1, che sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 e all'art. 65 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale.

Il personale di cui all'art. 1 che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei posti di dirigente del rispettivo profilo professionale.

La copertura dei posti trasformati avviene mediante le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

Al fine delle conseguenti modifiche dei ruoli nominativi, le unità sanitarie locali trasmettono alla giunta regionale la copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 4.

Proroga fino al 31 dicembre 1985 del termine di cui all'art. 5, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 5.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1984 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 6.

Integrazione e modifica della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 2 del capo III, titolo III dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, dalle parole « la realizzazione a cura dei proprietari ... » alle parole « ... deliberazione del consiglio regionale n. 119/1 in data 28 luglio 1977 » è sostituito come segue:

2) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché il pagamento di una somma pari al costo di una quota parte di quelle secondarie determinata con deliberazione del consiglio comunale in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione.

La valutazione del costo delle opere di urbanizzazione secondaria viene effettuata sulla base delle tabelle parametriche e dell'art. 3 delle norme per l'applicazione delle stesse, entrambe approvate con deliberazione del consiglio regionale n. 119/1 in data 28 luglio 1977, e successive modificazioni.

Al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere anziché la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, il pagamento di una somma determinata con i criteri di cui al secondo comma del punto 2.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a scomputo parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione nel rilascio di concessioni saranno detratte le spese delle opere eseguite in sede di lottizzazione e/o le somme versate al comune per la realizzazione delle stesse, nei limiti stabiliti dall'art. 3 delle norme per l'applicazione delle tabelle parametriche approvate con deliberazione 28 luglio 1977, n. 119/1, del consiglio regionale e successive modificazioni.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle tabelle parametriche approvate dal consiglio regionale con deliberazione n. 119/1 in data 28 luglio 1977, e successive modificazioni, vengono adeguati direttamente dai consigli comunali, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge, assumendo l'incremento subito dalla data della precedente delibera degli indici generali nazionali « ISTAT » relativi al « costo di costruzione di un fabbricato residenziale ».

Il primo incremento viene effettuato dai consigli comunali, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1985, n. 7.

Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Sezione I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e dei redditi in agricoltura e di creare i presupposti per lo studio dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole ed il migliore recepimento degli indirizzi di politica agraria attraverso.

l'elevazione delle capacità professionali ed imprenditoriali degli operatori agricoli;

il miglioramento del quadro conoscitivo cui gli stessi possono far riferimento;

la diffusione dei moderni metodi di gestione aziendale;

lo studio per l'individuazione delle dimensioni aziendali adeguate ai moderni processi produttivi.

Con la presente legge viene disposta la riorganizzazione ed il potenziamento delle strutture pubbliche e di quelle autogestite dalle organizzazioni agricole per interventi nei campi della sperimentazione, dell'informazione e della consulenza in agricoltura.

Sezione II

SERVIZIO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE E CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Art. 2.

Istituzione del servizio regionale di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, è istituito, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, e successive modificazioni, il « Servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura ».

La sovraintendenza operativa sul servizio di cui al comma precedente e sul servizio agricoltura, caccia e pesca, in sede di adozione del provvedimento di cui all'art. 33 dello statuto regionale, va attribuito ad un unico assessore.

Il servizio di cui al primo comma si articola in un centro regionale di coordinamento, cinque centri provinciali quali articolazioni specializzate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e trentacinque centri zonali le cui aree di operatività - allegato *A*, sono delimitate a seconda degli ambiti territoriali considerati ai fini dei piani zonali di sviluppo agricolo.

La competenza territoriale di ciascuna struttura provinciale è riferita alle aree di operatività che ricadono in tutto o in prevalenza nei confini provinciali.

Eventuali modifiche alla delimitazione delle aree di operatività di cui al comma precedente, correlate alla ridelimitazione degli ambiti territoriali considerati ai fini dei piani zonali di sviluppo agricolo, saranno definite con provvedimenti della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Compiti e funzioni delle strutture centrali e periferiche

a) *Centro regionale di coordinamento.*

Il centro regionale di coordinamento di cui al precedente art. 2 dovrà curare in particolare:

l'indirizzo e la programmazione, il coordinamento ed il controllo delle attività di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura;

il collegamento e la collaborazione con le istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria;

la messa a punto, anche attraverso specifiche attività di ricerca, dei metodi, delle tecniche e dei sussidi per la promozione, l'informazione e la consulenza in agricoltura;

l'elaborazione dei dati rilevati attraverso la rete di contabilità agraria della Campania, di cui al successivo art. 6, e attraverso ogni altro rilevamento riguardante l'agricoltura;

il collegamento con gli organi regionali, gli enti e le istituzioni che operano nel campo della formazione professionale;

il collegamento con gli organi regionali della programmazione economica e della pianificazione territoriale;

la elaborazione e diffusione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo;

l'attuazione delle iniziative di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura a carattere regionale;

la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato, in collaborazione con il «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo, Campania e Molise»;

gli studi e le ricerche finalizzate all'individuazione delle strutture e degli ordinamenti produttivi che massimizzino l'utilizzazione delle risorse disponibili.

b) *Centri provinciali.*

I centri provinciali sono istituiti presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dovranno curare in particolare:

le attività amministrative connesse all'attuazione dei programmi operativi di propria competenza e di quelli affidati ai centri zonali per l'informazione e la consulenza in agricoltura;

la gestione dei servizi tecnici a carattere provinciale di supporto alle attività di informazione e consulenza in agricoltura;

il controllo periodico sullo stato di attuazione dei programmi operativi delle strutture zonali.

c) *Centri zonali.*

I centri zonali per l'informazione e la consulenza in agricoltura dovranno in particolare curare:

la collaborazione con gli enti territoriali operanti in agricoltura;

il coordinamento zonale di tutti gli interventi nel settore, al fine di pervenire all'integrazione delle azioni operative pubbliche e private;

i servizi di informazione, di orientamento tecnologico ed organizzativo e di consulenza, erogati a livello specialistico anche a supporto ed integrazione delle attività svolte dagli organismi di cui al successivo art. 8;

la gesione dei servizi di supporto a carattere zonale;

il rilevamento delle informazioni utili ai fini dell'impianto e gestione di basi informative per l'agricoltura.

Le competenze di cui ai commi precedenti comprendono gli interventi regionali in agricoltura comunque definiti di assistenza tecnica, di divulgazione, di valorizzazione della produzione, di promozione, di informazione socio-economica, di ricerca.

Art. 4.
Organizzazione provvisoria del lavoro

Fino all'entrata in vigore della legge riguardante l'organizzazione ammmistrativa della giunta regionale, il servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura, svolge i propri compiti per mezzo di gruppi di lavoro attivati presso le strutture centrali e periferiche del servizio stesso, con apposito provvedimento regionale.

Art. 5.
Organico del servizio

La pianta organica del personale della giunta regionale è incrementata delle unità previste dalle tabelle di cui all'allegato *B*).

L'incremento di cui al comma precedente sarà composto:

dal personale tecnico di ruolo già in servizio presso le strutture centrali e periferiche del servizio agricoltura, caccia e pesca che alla data del 31 dicembre 1983 risultava impegnato in attività di assistenza tecnica e di statistica agraria;

da personale amministrativo già in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'amministrazione regionale;

da personale già assunto in attuazione della legge 1° giugno 1977 n. 285 ed inserito nel contingente unico regionale, individuato secondo le modalità previste dalle leggi in vigore;

dal personale che alla data del 31 dicembre 1983 operava alle dipendenze dell'Unione nazionale comuni ed enti montani delegazione regionale della Campania su concessione della Cassa per il Mezzogiorno per lo svolgimento di attività di promozione dello sviluppo agricolo nelle zone interne, previa partecipazione ai corsi che saranno organizzati dalla amministrazione regionale ai sensi e in applicazione del terzo comma del presente articolo e successivo superamento di pubblico concorso;

dal personale tecnico laureato in agraria inserito nei ruoli della giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984, su domanda degli interessati e a seguito di superamento di specifico accertamento dei requisiti professionali ed attitudinali;

da personale tecnico formato in attuazione del regolamento (CEE) n. 270/79, previo superamento di pubblico concorso.

Le unità previste in organico che non saranno individuate con le modalità di cui al comma precedente saranno assunte mediante pubblico concorso. I tecnici agricoli potranno partecipare al concorso solo se in possesso di attestato di frequenza con profitto agli appositi corsi di formazione che l'amministrazione regionale organizzerà con le stesse modalità di selezione e la stessa durata previste per i corsi attuati in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79.

L'individuazione e la relativa assegnazione del personale già inserito nei ruoli della Regione e di quello proveniente dalla graduatoria unica regionale formulata in applicazione della legge n. 285/77, sarà operata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti del presidente della giunta regionale; tale personale è tenuto a frequentare corsi di perfezionamento per la durata complessiva di tre mesi distribuiti nell'arco di due anni, ovvero corsi di formazione della durata di nove mesi se non ha mai operato nel campo dell'assistenza tecnica agricola.

Allo scopo di tutelare le specifiche professionalità del personale assegnato al servizio è fatto divieto di utilizzare lo stesso per interventi diversi da quelli indicati dalla presente legge.

Art. 6.
Servizi tecnici di supporto

A supporto delle attività di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura, la regione Campania attiva, fra l'altro:

a) banche-dati che utilizzino soprattutto informazioni provenienti da una rappresentativa rete di contabilità agraria e da altri rilevamenti campionari in agricoltura, da ricerche sull'ambiente fisico e socio-economico, dalle statistiche degli interventi di sostegno del settore agricolo;

b) laboratori di analisi agro-pedologiche;

c) una rete regionale di agro-metereologia;

d) la diffusione di informazioni utili agli operatori agricoli pubblici e privati, attraverso servizi di telematica.

Sezione III
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DELLE ORGANIZZAZIONI DEI COLTIVATORI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 7.
Attività autogestite

La regione Campania promuove e sostiene iniziative di informazione e consulenza in agricoltura gestite direttamente dagli imprenditori agricoli, riuniti nelle organizzazioni di cui al successivo art. 8.

Le iniziative dovranno inquadrarsi in programmi coerenti con i piani zonali di sviluppo agricolo e le altre indicazioni programmatiche formulate dall'amministrazione regionale.

Art. 8.
Associazioni riconosciute

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo la Regione riconosce:

a) le associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura che siano emanazione delle organizzazioni professionali agricole individuate ai sensi ed in applicazione della legge regionale 2 agosto 1982, n. 41;

b) le associazioni regionali per lo sviluppo della cooperazione che siano emanazione delle associazioni delle cooperative agricole che fanno capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

c) le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione sono assimilate, agli effetti della presente legge, alle associazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Le associazioni di cui al presente articolo dovranno costituire «gruppi di sviluppo agricolo» ovvero «gruppi di gestione cooperativa», ciascuno formato di un numero di aziende agricole o di cooperative tale da assicurare un equilibrato rapporto tra tecnici impiegati ed aziende servite, sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 9.
Compiti delle associazioni

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli statuti delle associazioni di cui al precedente art. 8, dovranno prevedere lo svolgimento dei compiti specificati di seguito:

a) associazione di cui al punto a):

informazione e orientamento tecnico a favore degli imprenditori associati, in armonia con gli indirizzi di politica agraria generale e specifici;

assistenza ai gruppi associati costituiti prevalentemente da coltivatori diretti in applicazione all'art. 30, in applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153;

assistenza agli imprenditori agricoli ai fini della formulazione ed esecuzione di piani di sviluppo aziendale ed interaziendale;

assistenza agli imprenditori agricoli ai fini di una più efficiente gestione aziendale, anche attraverso la tenuta della contabilità;

attività di collaudo di nuove tecnologie agricole;

b) associazione di cui al punto b):

promozione della costituzione di cooperative agricole;

qualificazione ed aggiornamento dei soci e quadri delle cooperative;

assistenza alle cooperative nella formulazione ed attuazione dei programmi di attività;

assistenza alle cooperative ai fini della gestione amministrativa e delle attività in comune:

c) le associazioni dei produttori, riconosciute ai fini della presente legge, operano nei seguenti campi:

informazioni di mercato;

valorizzazione della produzione;

programmazione collettiva della produzione.

La sovraintendenza sulle attività promozionali e di assistenza tecnica, comprese quelle relative alla tenuta dei libri genealogici, che vengono realizzate in collaborazione con le associazioni degli allevatori, ai sensi delle leggi regionali in vigore, viene affidata al servizio sperimentazione, informazione e consulenza in Agricoltura.

Art. 10.
Riconoscimento degli organismi associativi

Ai fini del loro riconoscimento le associazioni di cui al precedente art. 8 dovranno possedere i seguenti requisiti:

essere costituite da almeno 2000 imprenditori agricoli, corrispondenti ad altrettante aziende, ovvero disporre di una base produttiva di almeno 8000 ettari, se trattasi di associazioni di cui al punto a);

essere costituite per la durata non inferiore a dieci anni;

avere autonomia gestionale e amministrativa.

Per essere riconosciute, le associazioni di cui all'art. 8 dovranno inoltrare domanda alla giunta regionale, secondo le modalità che saranno fissate dalla giunta stessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato che gli imprenditori associati non aderiscono ad altra associazione avente gli stessi scopi, provvede con propria delibera al rinoscimento.

Il riconoscimento potrà essere revocato dalla giunta regionale qualora vengano accertate irregolarità o sussistano situazioni di perdurante inattività.

Art. 11.
Contributi annuali

Agli organismi di cui al precedente art. 8 può essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli oneri derivanti dall'impiego di personale, per la realizzazione dei programmi annuali di attività, nelle misure appresso indicate:

fino all'80% per il primo e secondo anno di attività;

fino al 70% dal terzo anno in poi.

Ai fini della determinazione degli importi da ammettere a contributo, il trattamento economico del personale impiegato, che dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio ammessi dal regolamento (CEE) n. 270/79, non potrà superare quello dei dipendenti regionali che svolgono le stesse funzioni ed hanno la stessa anzianità di servizio.

Tale personale, inoltre, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza con profitto ad uno dei corsi di formazione svolti dai centri interregionali di formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli, istituiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79.

In sede di prima applicazione della legge, potranno essere impiegati tecnici agricoli, per un numero complessivo non superiore a 150, che abbiano comunque frequentato con profitto gli appositi corsi di formazione della durata di nove mesi, articolata in più moduli, che saranno organizzati dalla regione Campania. Per le unità che abbiano già acquisito una esperienza professionale nel campo dei servizi di sviluppo agricolo — e comunque per un numero complessivo di tecnici non superiore a trenta — i moduli di formazione potranno essere collocati nell'arco di tre anni e l'assunzione potrà intervenire dopo il primo periodo di formazione metodologica della durata di tre mesi e la conseguente verifica attitudinale.

I programmi di attività dovranno essere presentati, ai fini del finanziamento, al servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Essi dovranno contenere indicazioni puntuali in ordine: alle attività da svolgere; al numero dei «gruppi di sviluppo agricolo», o «gruppi di gestione cooperativa», attivati dall'associazione, nonché alla consistenza ed alla localizzazione territoriale degli stessi; ai divulgatori impiegati; ai costi di gestione amministrativa dei suddetti programmi. In rapporto alla consistenza numerica dei divulgatori impiegati può essere riconosciuta la costituzione di un nucleo centrale di coordinamento e di collegamento.

Alla concessione e liquidazione del contributo provvede la giunta regionale, previa istruttoria del servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura operata attraverso le sue strutture centrali e periferiche.

La liquidazione viene effettuata:

per il 75% contestualmente alla concessione;

per il 25% a presentazione della documentazione comprovante l'attività svolta.

Art. 12.
Rapporto sulle attività di informazione e consulenza in agricoltura

Il servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura trasmette alla giunta regionale, con cadenza semestrale, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del programma annuale di cui al successivo art. 16, dovranno essere forniti tutti gli elementi occorrenti per una precisa valutazione delle modalità di attuazione delle stesse, dei livelli professionali e di impegno dei divulgatori impiegati, della validità ed efficacia del servizio che nel complesso viene reso agli associati.

Art. 13.
Vincoli

Agli organismi di cui al precedente art. 8, non potranno essere concessi contributi per nuove iniziative se tutte quelle precedentemente finanziate non siano state portate a termine nei tempi previsti ed in modo soddisfacente.

Nel caso in cui venga accertato che i tecnici assunti per lo svolgimento di iniziative autogestite siano stati impiegati per attività diverse, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede alla revoca dei finanziamenti assegnati ed al recupero delle somme già accreditate.

Sezione IV

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Art. 14.

Corsi di aggiornamento

I tecnici impiegati dal servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura e dagli organismi di cui al precedente art. 8, dovranno partecipare annualmente a seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno quindici giorni.

I seminari saranno realizzati in collaborazione con il «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - Abruzzo, Campania e Molise».

Art. 15.

Albo degli informatori e consulenti agricoli della Campania

Allo scopo di promuovere e tutelare la specifica qualificazione professionale dei tecnici impiegati nel settore regolamentato dalla presente legge, è istituito l'albo degli informatori e consulenti agricoli della Campania.

Potranno chiedere l'iscrizione all'albo i tecnici che avranno frequentato con profitto:

i corsi di formazione svolti in applicazione della direttiva (CEE) n. 161/72 e del regolamento (CEE) n. 270/79;

i corsi organizzati dall'amministrazione regionale in attuazione del progetto «assistenza tecnica in agricoltura» formulato in applicazione della legge n. 285/77;

i corsi che saranno organizzati e svolti in applicazione della presente legge.

In sede di primo impianto dell'albo potranno chiedere la iscrizione i tecnici che siano in possesso di un attestato rilasciato da un ente pubblico comprovante l'impiego continuativo in attività di assistenza tecnica per almeno tre anni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti, emanerà un regolamento per l'impianto e la tenuta dell'albo degli informatori e consulenti agricoli della Campania.

Sezione V

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 16.

Indirizzi e programmi di attività

Gli indirizzi di programmazione degli interventi regionali nel settore della sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura sono definiti a cadenza triennale dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. L'attuazione degli indirizzi è disposta attraverso programmi annuali, definiti dal servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura ed approvati dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo.

Gli indirizzi ed i programmi di cui al precedente comma dovranno riguardare le attività da attuarsi direttamente dal servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura, quelle da attuarsi a cura e su proposta dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania nel campo della valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli e della promozione cooperativa e quelli a cura degli organismi di cui all'art. 8 della presente legge e saranno formulati sulla base:

delle risultanze delle attività svolte nel periodo precedente;

dei documenti di programmazione in agricoltura a carattere zonale, regionale, nazionale e comunitario;

dei documenti di programmazione intersettoriale;

delle indicazioni provenienti dalla ricerca e sperimentazione.

Art. 17.

Comitato consultivo

Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito il «comitato consultivo per la sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura», composto da:

l'assessore all'agricoltura, che lo presiede;

il coordinatore del servizio sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura;

il coordinatore del servizio agricoltura, caccia e pesca;

il cordinatore del servizio foreste;

il direttore dell'Ente regionale di sviluppo agricolo o suo delegato;

tre rappresentanti della facoltà di agraria di Portici;

tre rappresentanti degli istituti sperimentali dell'agricoltura, facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante designato da ciascuna associazione di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 8 della presente legge;

un rappresentante di ciascuna unione delle associazioni dei produttori riconosciute ai fini dell'applicazione della presente legge;

un rappresentante designato dall'associazione regionale degli allevatori della Campania;

un funzionario del servizio sperimentazione e consulenza in agricoltura, con funzione di segretario.

Il comitato dura in carica tre anni e viene convocato dall'assessore regionale all'agricoltura per esprimere pareri in ordine agli indirizzi ed ai programmi di cui al precedente art. 16.

Art. 18.

Norme finanziarie

A partire dall'esercizio 1985 la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione determinerà per ciascun esercizio finanziario lo stanziamento da destinarsi agli interventi previsti dalla presente legge a carico del bilancio regionale.

Sezione VI

NORME TRANSITORIE

Art. 19.

Il personale già impiegato da organizzazioni agricole per attività promozionali e di assistenza tecnica sostenute da finanziamenti pubblici può godere di titolo preferenziale ai fini della partecipazione ai corsi di formazione ed ai concorsi previsti dalla presente legge, sempreché in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 20.

Alle organizzazioni di cui all'art. 8, punti *a*) e *b*), relativamente all'anno 1985, per la costituzione delle associazioni di cui all'art. 10, può essere concesso un contributo *una tantum* rapportato al numero di aziende che aderiranno alle associazioni che saranno promosse secondo i seguenti criteri:

L. 5.000 per azienda e fino a 2.000 adesioni;

L. 3.000 per azienda e per le adesioni comprese fra le 2.001 e le 5.000 (cinquemila);

L. 1.000 per azienda e per le adesioni successive alle 5.000.

Art. 21.

Il personale già assunto in attuazione del progetto «assistenza tecnica in agricoltura» e del progetto «assistenza tecnica per lo sviluppo dell'irrigazione», elaborati in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, compreso nel contingente unico regionale previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, che, in servizio alla data del 16 maggio 1984 presso le strutture centrali e periferiche del servizio agricoltura, caccia e pesca, non viene immesso nei ruoli degli enti indicati nel primo comma del citato art. 5 per mancanza di posti disponibili, è collocato in soprannumero nei ruoli organici del personale della giunta regionale e messo a disposizione del servizio sperimentazione informazione e consulenza in agricoltura.

Art. 22.

A modifica ed integrazione dell'art. 61 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, a partire dal 1° gennaio 1985, lo svolgimento delle funzioni regionali connesse all'applicazione dei regolamenti (CEE) e delle norme statali concernenti la regolazione ed il sostegno del mercato agricolo è curato dal servizio agricoltura, caccia e pesca attraverso gli ispettorati per l'alimentazione:

Art. 23.

Nelle more della promulgazione di un'apposita legge regionale sulla riorganizzazione dell'intervento nel campo della formazione professionale in agricoltura, le attività in tale campo sono svolte dal servizio sperimetazione, informazione e consulenza in agricoltura al quale vengono assegnati i tecnici agricoli già impiegati per tali attività ed inseriti nei ruoli della giunta regionale ai sensi della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1985

FANTINI

(*Omissis*).

(625)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **8.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio, il bilancio per l'anno finanziario 1985, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1985.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **9.**

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 28 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, informandosi ai principi fissati dalla legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, ed alle norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le attività di orientamento professionale in Campania.

Tale attività ha carattere pubblico correlato alla formazione professionale e costituisce uno strumento della politica attiva del lavoro, dell'istruzione, della cultura, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo.

Art. 2.

Le attività di orientamento, quale momento di collegamento fra la programmazione scolastica, la formazione professionale ed il mercato del lavoro, hanno lo scopo di rendere effettivo il diritto alla formazione ed il diritto al lavoro favorendo nell'individuo un processo autonomo e responsabile di scelte per quelle attività formative prima e di lavoro poi che meglio possono concorrere ad un armonico sviluppo della personalità ed al progresso sociale.

In particolare tale attività è finalizzata a promuovere:

a) una responsabile scelta degli utenti verso gli indirizzi di formazione professionale ed attività lavorative;

b) l'inserimento lavorativo dei giovani in cerca di prima occupazione;

c) il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro;

d) la qualificazione, riqualificazione, l'aggiornamento professionale dei lavoratori;

e) l'inserimento degli invalidi, dei disabili, dei devianti e dei ristretti, nelle strutture formative e nel mondo del lavoro attivando un sistema di servizi che, garantendo il diritto alla formazione, si avvale delle strutture territoriali competenti, attivando anche interventi di assistenza psico-pedagogica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche e/o sensoriali.

Art. 3.

Le finalità di cui agli articoli precedenti, sono realizzate dai centri di orientamento professionale.

I centri, in numero di sessantadue, operano su base territoriale coincidente con il territorio del corrispondente distretto scolastico.

Detti centri hanno funzione di consulenza in relazione ai servizi psico-socio-culturali a struttura pluridisciplinare nel contesto della programmazione formativa regionale.

All'istituzione dei centri di cui ai commi precedenti ed alla relativa dotazione organica, costituita da personale di ruolo della giunta regionale e dal personale del ruolo speciale, ad esaurimento, di cui alla legge 9 luglio 1984, n. 32, si provvederà a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia. In particolare, il personale di cui al precedente comma, dovrà essere impegnato in tre diverse aree operative:

a) 1ª area orientamento: programmazione, ricerca, sperimentazione;

b) 2ª area orientamento: informazione, tecnologie audiovisive, banca dati;

c) 3ª area orientamento: informazione di base, uso e gestione delle tecnologie di orientamento.

Art. 4.

Il servizio dei centri di orientamento disciplinato dalla presente legge è gratuito per tutti i cittadini; in particolare è rivolto a coloro che si trovano coinvolti in processi di transizione scolastica, formativa e lavorativa.

Possono usufruire del servizio di orientamento: singoli, istituzioni, scuole, centri di formazione professionale, organizzazioni socio-culturali, centri di educazione degli adulti, imprese, amministrazioni ed altri organismi esistenti sul territorio.

Art. 5.

Presso ogni centro operano almeno cinque laureati nelle seguenti discipline: psicologia, sociologia, pedagogia, statistica c/o matematica, medicina.

Presta servizio presso ogni centro un assistente sociale.

Il personale del centro opera, di norma, secondo il metodo del lavoro di gruppo e della interdisciplinarietà.

Il personale del centro è tenuto al segreto professionale.

Alla copertura delle eventuali figure professionali vacanti, necessarie al corretto funzionamento dei centri di orientamento, si provvederà mediante apposite convenzioni da stipulare con istituti universitari, nonché istituti pubblici specializzati.

Art. 6.

I centri, ai fini degli opportuni interventi orientativi di carattere psico motivazionale, informativi e di programmazione didattica, si avvalgono del personale che con precedenti atti formali della giunta regionale risulti già operante nel settore orientamento della formazione professionale, nonché altro personale di cui al precedente art. 3.

I centri possono avvalersi delle strutture operanti nel territorio sia per le attività di sostegno agli utenti del servizio, sia per ogni altra ricerca strumentale idonea al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

I centri in particolare svolgono i seguenti compiti:

a) studi e ricerche ed altre iniziative, di concerto con le autorità scolastiche e con gli organi collegiali, atti a promuovere, per una completa conoscenza della realtà sociale e lavorativa, il dibattito sui temi riguardanti la cultura del lavoro, l'organizzazione del lavoro, i processi produttivi, le caratteristiche del mercato del lavoro;

b) coordinare ed attuare le attività di formazione permanente degli operatori socio-educativi e degli operatori addetti alle attività previste dalla presente legge ed in particolare nel campo dell'educazione permanente;

c) iniziative atte alla capillare diffusione dei programmi formativi, della tipologia delle iniziative su base distrettuale, con particolare riferimento alle risultanze delle analisi svolte sul collocamento degli allievi che hanno conseguito una qualificazione professionale ed alle possibilità di raccordo col sistema scolastico ed il sistema produttivo;

d) sensibilizzazione sui problemi dell'orientamento e sulle tematiche ad esso connesse, delle componenti del sistema formativo e delle forze politiche, sociali e culturali del territorio, attraverso tavole rotonde, dibattiti, seminari, ed ogni altro intervento che possa contribuire al conseguimento dell'obiettivo;

e) opera di orientamento a favore dei giovani ristretti negli istituti di prevenzione e pena al fine di facilitare il loro reinserimento nell'attività socio-economica anche attraverso corsi di formazione professionale;

f) promuovere tutte le iniziative per la piena attuazione della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11.

Art. 7.

Il servizio formazione professionale provvede a:

a) coordinamento, ricerche e sperimentazione volte al reperimento ed alla gestione, nonché all'organizzazione dei dati qualitativi concernenti l'utenza, l'ambiente socio-culturale e gli indirizzi formativi;

b) informazioni e documentazioni attraverso pubblicazioni periodiche, testi, dibattiti, programmi audiovisivi per i diversi tipi di utenza relative a canali informativi, profili e sbocchi professionali, sistema economico del territorio regionale, dinamiche e possibilità occupazionali regionali, problemi istituzionali, metodologici, formativi e didattici dell'orientamento in stretto collegamento con i centri pilota, i distretti scolastici e l'O.R.Me.L. (osservatorio regionale mercato del lavoro);

c) studi e ricerche volte al reperimento ed all'organizzazione dei dati concernenti l'utenza e la realtà socio-economica;

d) attività di ricerca e sperimentazione in ambiti di orientamento, nonché la qualificazione professionale degli operatori di orientamento, avvalendosi anche delle strutture regionali denominate «centri pilota»;

e) iniziative capaci di attuare pienamente i commi *i)*, *l)*, *m)* ed *n)* dell'art. 3 della legge-quadro di formazione professionale n. 345 del 21 dicembre 1978;

f) creazione di una banca dati per l'orientamento;

g) messa a punto di materiali formativi ed informativi e tecnologia audiovisiva.

Art. 8.

Sulla base delle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei dati forniti dall'osservatorio sul mercato del lavoro, il consiglio regionale approva i piani triennali e annuali di intervento in materia di orientamento professionale in uno con i piani triennali e annuali di formazione professionale previsti dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni con le stesse procedure ed entro gli stessi tempi. Il piano triennale stabilisce:

a) le linee e la tipologia degli interventi con riferimento agli ambiti distrettuali;

b) tempi e modalità di attuazione delle iniziative;

c) la previsione globale di spesa ripartendola per esercizio finanziario per ambito distrettuale e per tipologia di intervento.

Il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, determina l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario nell'ambito della previsione globale di finanziamento triennale, la ripartizione dei finanziamenti per provincia e per tipi d'intervento.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per il 1985 in lire 1 miliardo, si farà fronte con l'apposito stanziamento di bilancio di cui al cap. 1506 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 21 gennaio 1985

FANTINI

(773)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1984, **n. 19.**

Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

(1) La presente legge si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei, di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni in cui i funghi stessi sono presenti.

Art. 2.

Zone interdette alla raccolta dei funghi

(1) I proprietari dei terreni che intendono interdire la raccolta dei funghi debbono limitare, a loro cura e spese, il relativo territorio mediante l'apposizione di cartelli o tabelle, secondo modalità e procedure da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

(2) Su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste e dell'assessore alla tutela dell'ambiente, la giunta provinciale può vietare la raccolta dei funghi in zone, nelle quali, su parere dell'ispettorato per le foreste e dell'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, si preveda il verificarsi di gravi danni all'ecosistema forestale. In tale caso l'apposizione delle tabelle è a carico dell'amministrazione provinciale. Tali divieti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

(3) I provvedimenti concernenti le zone interdette alla raccolta dei funghi di cui ai precedenti commi, vengono notificati ai comuni interessati, che ne affiggono copia all'albo comunale.

Art. 3.

Disciplina della raccolta

(1) Nel territorio della provincia è ammessa, nei giorni pari del mese, la raccolta dei funghi, sia commestibili che non, in quantità giornaliera non superiore ad 1 chilogrammo per persona, salvo quanto disposto nel successivo comma e nel precedente art. 2.

(2) Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, nell'ambito territoriale di ogni comune ed a favore dei cittadini ivi residenti, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla agricoltura e foreste e dell'assessore alla tutela dell'ambiente, può autorizzare, fissandone le modalità, la raccolta dei funghi fino alla misura massima di 2 chilogrammi per persona, con possibilità della raccolta stessa anche nei giorni dispari del mese.

(3) Nel territorio provinciale è vietato:

a) raccogliere funghi dalle ore 19 alle ore 7 e nei giorni dispari del mese;

b) raccogliere i funghi in luoghi vietati ai sensi del precedente art. 2;

c) usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini ed altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno;

d) danneggiare o distruggere funghi sul terreno;

e) rimuovere o danneggiare i cartelli o le tabelle di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Diritto alla raccolta dei proprietari

(1) I proprietari privati o gli affittuari od usufruttuari, e loro conviventi, nell'ambito del terreno di loro disponibilità, per la raccolta di funghi, non sono soggetti ai limiti di tempo e quantità previsti nel precedente art. 3, nonché alle eventuali interdizioni di raccolta ai sensi del primo comma del precedente art. 2. L'esercizio del diritto di raccolta nei terreni di comproprietà è disciplinato nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle rispettive quote di proprietà.

(2) La qualifica di proprietario o altro avente diritto, di cui al comma precedente, può essere documentata da apposita attestazione, rilasciata, su richiesta, dagli uffici forestali competenti per zona. In attesa del rilascio dell'attestazione, la relativa qualifica deve essere comprovata con idonea documentazione.

(3) L'attestazione di cui al precedente comma deve essere esibita, su richiesta, al personale incaricato dell'osservanza della presente legge, unitamente ad idoneo documento di identificazione.

Art. 5.

Permessi speciali

(1) L'assessore all'agricoltura e foreste e l'assessore alla tutela dell'ambiente possono rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi in ogni ambito territoriale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari del fondo.

(2) La richiesta di permesso di cui al comma precedente va redatta su carta legale e presentata all'ispettorato per le foreste o all'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, e deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

(3) Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie fungine ammesse alla raccolta. L'autorizzazione viene comunicata all'ufficio distrettuale delle foreste territorialmente interessato.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

(1) Per la violazione delle disposizioni della presente legge, ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 20.000 per ogni kg o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 30.000 per ogni kg o frazione di funghi raccolti in violazione di quanto disposto nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3, terzo comma. La sanzione è elevata a L. 40.000 per ogni kg o frazione di funghi raccolti nel caso di concorso di tali violazioni;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 40.000 per la violazione di quanto disposto nella lettera *c*) dell'art. 3, terzo comma;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 30.000 per la violazione di quanto disposto nella lettera *d*) dell'art. 3, terzo comma;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da lire 50.000 a L. 500.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli o tabelle di cui alla lettera *e*) dell'art. 3, terzo comma.

(2) Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione contemplate nella presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste nel comma precedente per ciascuna violazione.

(3) Nei territori soggetti a vincolo ai sensi delle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, trovano applicazione, se sono più restrittivi, i divieti previsti nei singoli decreti del presidente della giunta provinciale nonché le relative sanzioni previste dalla legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, prescindendosi da quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

(4) Chiunque, nell'ambito dei terreni di cui al successivo quinto comma, a formale intimazione opponga rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o mezzi di trasporto, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di L. 150.000.

(5) Chiunque, nell'ambito dei terreni ove viene effettuata la raccolta e delle relative strade di servizio, non classificate pubbliche ai sensi di legge, è trovato in possesso di funghi raccolti nei giorni e nelle ore in cui la raccolta è vietata, o nei giorni e nelle ore in cui la raccolta è ammessa, ma in quantità superiore a kg 2 per persona, è soggetto, oltre che alla sanzione di cui alla presente legge, anche alla confisca dei funghi detenuti, alla quale procede direttamente il personale incaricato ai sensi del successivo art. 7, che accerta l'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa prevista nelle lettere *a*) e *b*) del precedente primo comma, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente accertatore, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o di assistenza o ai delegati del comune territorialmente competente, i quali disporranno la vendita. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.

(6) Le sanzioni amministrative previste nei precedenti commi del presente articolo possono essere aumentate nella misura fissa, nonché nei limiti minimi e massimi, con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, fino al 100%, in relazione alle variazioni accertate dall'I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Personale incaricato

(1) Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, i custodi forestali e gli organi provinciali di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Art. 8.

Ufficio competente

(1) I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge devono essere trasmessi all'ufficio servizi generali forestali.

Art. 9.

(1) Il direttore dell'ispettorato per le foreste è autorizzato a delegare le competenze a lui attribuite dall'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificato con l'art. 5 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, al direttore dell'ufficio competente per materia posto alle sue dirette dipendenze. L'atto di delega è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 10.

Norme abrogate

(1) E' abrogata la legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 dicembre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZI'

(476)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **3**.

Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello statuto.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sono adottati, ai sensi dell'art. 1 dello statuto, lo stemma e il gonfalone quali simboli ufficiali della regione Liguria.

Sono altresì stabilite le caratteristiche del sigillo regionale.

Art. 2.

Lo stemma della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub *A*) che forma parte integrante della presente legge, è costituito da una caravella stilizzata, marginata di nero e colorata in argento, con vela bianca inquartata da croce rossa con stelle d'argento nei riquadri.

Art. 3.

Il gonfalone della Regione, raffigurato nel bozzetto allegato sub *B*) che forma parte integrante della presente legge, è costituito da un drappo a bande verticali di eguale larghezza colorate, da sinistra verso destra, di verde, di rosso e di azzurro mare.

Nel centro del gonfalone figura lo stemma della Regione con larghezza pari ai tre quinti della larghezza complessiva del drappo.

All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

L'esposizione e l'uso nelle pubbliche funzioni del gonfalone della Regione si conformano alle disposizioni previste al riguardo dalla legge della Repubblica.

Art. 4.

Il sigillo della Regione è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura «Regione Liguria» con l'indicazione dell'organo regionale cui il sigillo è assegnato.

Art. 5.

Il sigillo è assegnato:

1) al consiglio regionale ed al suo presidente;
2) alla giunta regionale;
3) al presidente della giunta regionale;
4) al comitato regionale di controllo ed alle sezioni provinciali dello stesso.

Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi regionali sopraindicati.

Della conservazione ed uso dei sigilli sono responsabili i dirigenti dei servizi regionali cui gli stessi sono assegnati.

Art. 6.

La raffigurazione dello stemma della Regione deve essere apposta sul frontespizio del Bollettino ufficiale, su ogni tabella indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, su tutta la carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi ed uffici regionali.

L'uso dei simboli della Regione è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'ente.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 gennaio 1985

MAGNANI

(*Omissis*).

(1631)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221